



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)  
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)  
di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)  
con il Ministro della difesa (CROSETTO)  
con il Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)  
con il Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)  
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)  
con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)  
con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)  
con il Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)  
con il Ministro della salute (SCHILLACI)  
con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)  
con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (ROCCELLA)  
e con il Ministro per le disabilità (LOCATELLI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2023**

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	37
Disegno di legge .....	»	96
Testo del decreto-legge .....	»	97

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, come di seguito si illustra.

**L’articolo 1**, comma 1, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, denominata Assegno di inclusione, finalizzata a contrastare i fenomeni della povertà, fragilità ed esclusione sociale delle categorie più deboli della popolazione, mediante percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Ai sensi del comma 2, l’Assegno di inclusione è condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

**L’articolo 2**, comma 1, prevede che l’Assegno di inclusione sia riconosciuto, su richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, per garantire l’inclusione di coloro che nel medesimo nucleo si trovano in condizione di disabilità, sono minorenni o hanno almeno sessant’anni di età.

A tal fine, il comma 2 individua i requisiti necessari al momento della presentazione della richiesta e che devono sussistere per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.

In particolare, il richiedente deve possedere cumulativamente i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di seguito elencati:

- cittadino dell’Unione o un suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
- al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- residenza in Italia, requisito esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza prevista al successivo comma 4.

Per quanto riguarda il requisito della condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve possedere congiuntamente:

1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 (nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013);

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Qualora il nucleo familiare sia composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di tale età insieme ad altri familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia del reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui. Il requisito dell’età pari o superiore a 67 anni deve intendersi adeguato agli



incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.

Viene previsto, altresì, che nel reddito familiare siano inclusi i trattamenti pensionistici diretti e indiretti, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare e non si computi invece quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure di contrasto alla povertà.

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, che non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE - diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000 - non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

Per quanto concerne l'indicatore del godimento di beni durevoli e gli altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

Infine, il beneficiario dell'Assegno non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non deve essere stato condannato in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei reati indicati dal successivo articolo 8, comma 3.

Ai sensi del comma 3, non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4 - ovvero di adesione e partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa - risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Il comma 4 stabilisce che il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito familiare, per garantire l'inclusione delle fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato fino al massimo complessivo di 2,2, che può essere ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

- a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
- b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;



c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Il comma 5 dispone che non sono conteggiati i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico, nonché nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

Il comma 6 prevede che, ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare sia definito secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Ai sensi del comma 7, nel valore dei trattamenti assistenziali, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale, le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le specifiche misure di sostegno economico straordinarie, le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Secondo il comma 8, i redditi e i beni patrimoniali, laddove eventualmente non compresi nell'ISEE, sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

Il comma 9 dispone la compatibilità dell'Assegno di inclusione con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

Al comma 10, viene previsto che, ai fini del presente decreto, la continuità della residenza deve intendersi interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi, salvo che si tratti di assenze per gravi e documentati motivi di salute.

**L'articolo 3**, al comma 1, definisce il beneficio economico previsto per i percettori dell'Assegno di inclusione. Il beneficio in parola consiste in una integrazione, su base annua, del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto tutto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni, unitamente ad altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, di cui all'articolo 2, comma 4.

Il beneficio economico si realizza inoltre attraverso l'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione con un contratto di locazione ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di euro 1.800 annui se il nucleo familiare presenta i requisiti di età e le condizioni sopra indicate.

Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b), n. 2).

Il comma 2 della disposizione prevede che il beneficio economico venga erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e possa essere rinnovato, previa sospensione di un



mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Il comma 3, tenuto conto che l'Assegno di inclusione si configura come misura di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, prevede che sia esente dal pagamento dell'IRPEF.

Il successivo comma 4 stabilisce per l'erogazione la soglia minima di euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Il comma 5 prevede che se uno o più componenti il nucleo familiare avvia un'attività di lavoro dipendente durante l'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui, alla determinazione del beneficio economico. Il reddito derivante dall'attività di lavoro dipendente che ecceda la soglia dei tremila euro concorre alla determinazione dell'Assegno, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. La prova dell'avvio dell'attività di lavoro dipendente è data dalla comunicazione obbligatoria. L'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che l'obbligo di comunicazione del reddito da parte del lavoratore non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali la prestazione decade.

Il comma 6 disciplina l'ipotesi in cui l'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione. In tale ipotesi il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

Il comma 7 statuisce che la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di indennità o benefici economici comunque denominati, o accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese determina la cumulabilità con l'Assegno entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

Il comma 8 prevede, a pena di decadenza, per il beneficiario dell'Assegno di inclusione l'obbligo di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro quindici giorni dall'evento modificativo.

Il successivo comma 9 regola l'aggiornamento della situazione reddituale nel caso in cui intervenga l'erogazione di trattamenti pensionistici nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione.

Il comma 10 interviene a disciplinare l'ipotesi di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, al fine di verificare la permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte di INPS.

Infine, il comma 11 della norma precisa che ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede *“Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315, a decorrere dal 1 gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del*



*lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del comma 315 e del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".*

**L'articolo 4** disciplina le modalità di richiesta ed erogazione del beneficio dell'Assegno di Inclusione.

In particolare, il comma 1, prevede che l'Assegno venga richiesto all'INPS con modalità telematiche. L'Istituto, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste, anche sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni.

Per ricevere il beneficio il richiedente deve iscriversi presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) - previsto dal successivo articolo 5 - al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale con il quale autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Peraltro, la richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo comma 2 disciplina la decorrenza dell'Assegno di Inclusione che è prevista dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Il comma 3 prevede che il percorso di attivazione venga attuato per mezzo del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, di cui al successivo articolo 5, attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

Di conseguenza, il comma 4 dispone che a seguito dell'invio dei dati del nucleo familiare, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli Istituti di Patronato, per aggiornare la propria posizione. La conseguenza della mancata presentazione è la sospensione del beneficio economico.

Il comma 5 prevede che i servizi sociali effettuino una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione e a seguito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato (disciplinato dal successivo articolo 6) che viene sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l'impiego. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Inoltre, in base al disposto del comma 6, l'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.

Il comma 7 prevede che le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato



sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5, vengano definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto concerne l'erogazione dell'Assegno, il comma 8 prevede la "Carta di inclusione" che è una carta di pagamento elettronico ricaricabile. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato in relazione alla carta acquisti di cui al decreto-legge n.112 del 2008. Successivamente il numero delle carte dovrà essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. La Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro cento per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Il comma 9 prevede inoltre che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Il comma 10 infine disciplina la consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato che avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

**L'articolo 5** istituisce il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, realizzato dall'INPS. Il sistema consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro ed è volto all'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno, favorendo percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari. Mediante il sistema sono realizzate, altresì, le attività di monitoraggio, valutazione e controllo della misura di inclusione.

Nell'ambito del Sistema informativo, i beneficiari della misura attivabili al lavoro, attraverso la registrazione sulla piattaforma digitale, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro.

La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto delle esperienze formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, nonché della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione e di altri interventi di politica attiva.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati e modalità mediante le quali società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

Infine, per la realizzazione delle finalità indicate, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) viene aggiunta la seguente lettera: «d-ter): Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».



L'ultimo comma (comma 5) stabilisce che le attività previste dall'articolo siano svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 6** introduce il Percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa al quale, ai sensi del comma 1, i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire. Tale percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso nonché quelli dei singoli componenti.

Il comma 2 fa riferimento alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, ed in particolare ai soggetti dai quali deve essere effettuata: da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'Ambito territoriale sociale, oppure, ove necessario, da una equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale, coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

Il comma 3 prevede la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo.

Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.

Il comma 4 dispone, per i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura, l'obbligo di adesione e di partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa previsti dall'articolo in esame.

Il comma 5 si riferisce ai componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni, i quali possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Tuttavia il medesimo comma prevede l'esclusione dagli obblighi citati al comma 4 per alcune categorie di soggetti quali a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni; b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; c) i componenti affetti da patologie oncologiche; d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza come indicati nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.

Il comma 6 prevede la cooperazione tra servizi territoriali ed enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in modo tale che l'attività di tali enti sia riconosciuta, agevolata e valorizzata, anche mediante la promozione di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di Ambito territoriale sociale.

Il comma 7 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.

Il comma 8 precisa che i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.



Il comma 9 prevede che una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, concorre al potenziamento degli interventi e dei servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, è destinata una quota residua del predetto Fondo.

Il comma 10 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata siano definiti i criteri di riparto del relativo Fondo e si approvino le linee guida per la costruzione di Reti di servizi relative all'applicazione all'Assegno di inclusione.

Con il medesimo decreto devono essere definite, altresì, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse trasferite.

Infine, per subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "n. 285," vengono aggiunte le seguenti: "nonché, a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,".

**L'articolo 7** disciplina i controlli in ordine alla fruizione del beneficio.

Il comma 1 prevede che i controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione siano svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68

Il comma 2, al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, prevede che il personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Guardia di finanza abbiano accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del suddetto personale ispettivo. A tal fine, l'INPS e la Guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INL, venga elaborato un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti.



**L'articolo 8** prevede le sanzioni e le varie forme di responsabilità correlate all'indebita percezione del beneficio.

Il comma 1 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Ai sensi del comma 2, l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Ai sensi del comma 3, alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai precedenti commi e per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, comma 1, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Tale disposizione si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis.

La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

Ai sensi del comma 4, nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. Il beneficiario, a seguito della revoca, è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Il comma 6 prevede i casi nei quali il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio.

Ai sensi del comma 7, gli indebiti recuperati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva».

Ai sensi del comma 8, in tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione.

Ai sensi del comma 9, nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

Il comma 10 stabilisce che tutti i soggetti che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5 mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne



sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo.

Si prevede, altresì, che l'INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, metta a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

Ai sensi del comma 11, i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.

Il comma 12 prevede che il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La norma prevede altresì che le condotte di cui al presente comma sono valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

Il comma 13 prevede che siano aggiunte, all'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in fine le seguenti parole: "ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro".

Il comma 14 prevede la sospensione dell'erogazione del beneficio nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3.

La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

Ai sensi del comma 15, i provvedimenti di sospensione di cui al precedente comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

Ai sensi del comma 16, nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

Il comma 17 prevede che, ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 siano comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

Ai sensi del comma 18, la sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Si prevede, altresì, che, ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti,



l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

Infine, il comma 19 prevede che le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

**L'articolo 9** disciplina le offerte di lavoro e la compatibilità con l'Assegno di inclusione.

Il comma 1 prevede che il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza, nell'ambito del territorio nazionale;
- b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;
- c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

Ai sensi del comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

Si prevede altresì che, al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continui a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficiario.

**L'articolo 10** è relativo alla disciplina degli incentivi.

Il comma 1 prevede che ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, restando ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

Inoltre, nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.



Il comma 2 prevede che ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del cinquanta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Ai sensi del comma 3 l'incentivo di cui ai precedenti commi è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

Il comma 4 prevede che, al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sia riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al trenta per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 5 prevede che agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lett. p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lett. b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.»;

Ai sensi del comma 6, ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'impresa e del made in Italy.

Il comma 7 prevede che il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni, inoltre, non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

Il comma 8 prevede che le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti



«de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Ai sensi del comma 9, le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

**L'articolo 11** prevede disposizioni in tema di coordinamento, monitoraggio e valutazione.

Ai sensi del comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predisponde, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

Ai sensi del comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Il comma 3 prevede che, ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi, ove necessario, di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 stabilisce che, al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-bis del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si intende riferita anche all'Assegno di inclusione.

Ai sensi del comma 5, al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al quale partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, anche rappresentanti delle parti sociali e degli enti del Terzo settore nonché esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

**L'articolo 12** disciplina il Supporto per la formazione e il lavoro.

Il comma 1, al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, istituisce dal 1° settembre 2023 lo Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunemente denominate.

Nelle misure di attivazione rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione.

Nelle misure di attivazione rientrano anche i progetti utili alla collettività.



Il comma 2 stabilisce che lo Strumento di attivazione è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Tale Strumento può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Tale Strumento, infine, è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Il comma 3 prevede che l'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche indicate all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il comma 4 stabilisce che il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ad esclusione della lettera b), n. 1.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.

Ai sensi del comma 5, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.

Il comma 6 prevede che, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato, inoltre, può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al periodo precedente, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

Il comma 7 prevede che, in caso di partecipazione ai programmi formativi di cui al comma 6 e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS.

Ai sensi del comma 8, l'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni,



ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività di cui sopra. Qualora manchi di tale conferma, il beneficio di cui al comma 7 è sospeso.

Ai sensi del comma 9, ai beneficiari della Misura di attivazione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 10 prevede che al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 6, comma 7 e agli articoli 5, 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

Il comma 11 prevede che, con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari della Misura di attivazione e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo+ nella programmazione 2021-2027.

Il comma 12 prevede che, qualora emergano in sede di monitoraggio e analisi dei dati di avanzamento criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le Regioni e le Province Autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto di Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Il comma 13 stabilisce che, con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della NASPI e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo.

### **L'articolo 13** contiene disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Il comma 1 stabilisce che i percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto-legge indicato.

È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

Il comma 2 prevede che, all'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."



Il comma 3 stabilisce che, al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 4 prevede che, all'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter”.

Ai sensi del comma 5, l'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è così modificato: “313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, i servizi sociali comunicano all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023”.

Ai sensi del comma 6, l'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è così modificato: “314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023”.

Il comma 7 prevede che, in fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, l'inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

I commi da 8 a 15 contengono le disposizioni finanziarie e le norme di copertura degli oneri delle misure.

**L'articolo 14** apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera a) introduce l'obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

La lettera b) introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all'introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV.

La lettera c) interviene sull'articolo 25 del Testo unico, recante la disciplina in materia di medico competente, prevedendo l'obbligo in capo a quest'ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione



delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l'adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

La lettera d) prevede di aggiungere all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b), la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull'applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell'attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.

La lettera e) sostituisce il comma 12 dell'articolo 71 estendendo ai privati la titolarità della funzione della "verifica periodica successiva" sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell'ISPESL (ora INAIL), è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71.

La lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell'articolo 72, comma 2, al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall'altro agli organi di vigilanza nell'esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all'attuale formulazione della norma.

Le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del decreto legislativo n. 81 del 2008: la prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una sanzione.

**L'articolo 15** è finalizzato ad orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva e anche a rendere disponibili con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive.

Il comma 1 prevede che gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le predette informazioni sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.

Il comma 2 prevede l'adozione (sentito il Garante per la protezione dei dati personali) di atti amministrativi generali di cui all'articolo 2-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di individuare i soggetti interessati e il set di informazioni che potranno essere condivise all'interno del portale.

Quanto agli oneri, il comma 3 precisa che all'attuazione della disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.



La disposizione di cui all'**articolo 16** vuole consentire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di svolgere con maggior efficacia l'attività di polizia giudiziaria anche nella Regione Siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, aree nelle quali tale attività non risulta preclusa, consistendo espressamente in accertamenti di illeciti di carattere penale. Peraltro, la disposizione intende rispondere in modo più efficace alle esigenze delle Procure della Repubblica in ordine alle indagini penali da svolgere in detti territori, concernenti illeciti in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le indagini legate a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**L'articolo 17** introduce un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni mortali verificatisi in occasione di attività formative a far data dal 1° gennaio 2018.

Le statistiche pubblicate dall'INAIL, infatti, registrano mediamente cinque infortuni mortali l'anno che, dal 2018, colpiscono gli studenti impegnati in attività scolastiche.

La misura si rende necessaria in quanto nell'ordinamento vigente non sono previste altre forme di indennizzo di natura pubblica nei confronti dei familiari per tali eventi nefasti. La norma prevede, pertanto, al comma 1, l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali con dotazione per l'anno 2023 pari a 10 milioni di euro, al fine di poter far fronte alle richieste di indennizzo per gli eventi infortunistici verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2018. A decorrere dal 2024 la dotazione annua sarà pari a 2 milioni di euro.

I requisiti e le modalità di erogazione e di quantificazione del sostegno, indicate nel secondo comma, sono demandati ad un apposito decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 3 contiene le norme di copertura finanziaria.

La norma è inoltre finalizzata a ridisegnare la disciplina dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), al fine di rendere detto strumento realmente efficiente e di supporto alla transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro, nonché ad intervenire per assicurare una maggiore sicurezza per le nostre studentesse e i nostri studenti. Si tratta di misure la cui necessità e urgenza è dettata dal fatto che debbono essere operative per l'avvio del prossimo anno scolastico 2023/2024.

In particolare, il comma 4 dell'intervento introduce i commi 784-bis, 784-ter e 784-quater all'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 che ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro in percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Nello specifico, con l'introduzione del comma 784-bis si garantisce la coerenza dei PCTO con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per garantire il raggiungimento di questo risultato, si prevede la figura del docente coordinatore di progettazione, individuato dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Al fine di assicurare la qualità dei PCTO, si prevede, con il comma 784-ter che sia effettuato il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, le cui modalità saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. La sicurezza degli studenti viene assicurata con l'introduzione del comma 784-quater, secondo il quale le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza sono chiamate ad integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in PCTO. Si dispone che l'integrazione al documento di valutazione dei rischi sia fornita



all'istituzione scolastica ed allegata alla Convenzione stipulata tra la scuola e l'impresa ospitante i PCTO.

Con il comma 5, si intende aggiornare i PCTO ed assicurarne l'efficacia. In particolare, si interviene sull'articolo 1, comma 41, della legge n. 107 del 2015 per garantire la collaborazione con imprese contraddistinte per elevate capacità strutturali, tecnologiche e organizzative, attraverso esperienze maturate nel campo. Si introduce, altresì, il comma 41-bis per assicurare l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO tra il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, che viene ridenominata "Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

**L'articolo 18** estende, in via sperimentale, per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023/2024, la tutela assicurativa INAIL degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei docenti e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore è regolata dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Detta disposizione normativa limita sostanzialmente la tutela solo alle figure che "*attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (...)*".

Mentre per il personale docente sono stati fatti dei passi avanti per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l'infortunio in itinere, sulla scorta della giurisprudenza e con i limiti di tale strumento, lo stesso percorso non è stato possibile per gli studenti.

Conseguentemente oggi lo studente ha una tutela limitata solo a pochi e limitati rischi, circostanza questa che ha determinato in quasi tutte le scuole l'attivazione di polizze assicurative private con oneri a carico delle famiglie.

La proposta normativa estende, per l'anno scolastico 2023-2024, la portata della tutela assicurativa Inail per il personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione, delle scuole non paritarie, nonché per il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS *Academy*) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA); per gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza; gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali; per i docenti e il personale tecnico e ausiliario delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca che, conseguentemente, viene a godere della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l'infortunio *in itinere*, dall'altra amplia la tutela prevista in favore degli alunni e degli studenti per ricomprendere in generale tutti gli eventi verificatisi all'interno delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, delle scuole non paritarie, della formazione terziaria professionalizzante, dei CPIA e della formazione superiore e delle loro pertinenze o comunque avvenuti nell'ambito delle attività programmate dalle medesime istituzioni, con la sola esclusione degli infortuni *in itinere*.

Continua ad essere assicurato anche il personale ATA (ausiliari tecnici amministrativi), addetto alla sorveglianza e gli operatori scolastici che concorrono allo svolgimento dell'attività di insegnamento.



Nello specifico, la norma estende l'obbligo di assicurazione di cui all'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 1124/65 anche alle attività di insegnamento-apprendimento, elencando poi tutti i soggetti sottoposti all'assicurazione obbligatoria nei termini sopra indicati.

**L'articolo 19** dispone, al comma 1, l'incremento del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 2 prevede che mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo è finanziata parte della retribuzione oraria, nonché i contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro destinato ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

**L'articolo 20** incide sulla dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico", ha introdotto, all'articolo 35, il c.d. "bonus trasporti", quale misura di sostegno al reddito e di contrasto all'impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica globale.

L'articolo 27 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha modificato il suddetto articolo 35, aumentando il precedente finanziamento a 180 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 12 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 ha rifinanziato il Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti con l'incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022. Infine, l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha limitato la disponibilità complessiva del Fondo bonus trasporti, con la riduzione di 50 milioni, portando, in definitiva, l'ammontare del fondo in questione a 140 milioni.

Alla data del 1° marzo 2023, a fronte di 2461 istanze pervenute al 28 febbraio 2023, è stata riscontrata la legittimità di 1834 richieste di rimborso, per una spesa di euro 142.715.342,05, di cui 70.273.044,48, già liquidate (decreto direttoriale n. 40/275 del 19 ottobre 2022, decreto direttoriale n. 40/326 del 15 novembre 2022, decreto direttoriale n. 40/393 del 07 dicembre 2022). Risultano, peraltro, in fase di istruttoria n. 3 ulteriori istanze, per un onere pari ad euro 15.318,23. Considerato lo stanziamento previsto a legislazione vigente e le istanze pervenute oltre il 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023, si evidenzia, dunque, l'impossibilità di poter liquidare tutte le somme correttamente rendicontate, stante il superamento del limite di spesa per l'anno 2022, per l'importo di euro 2.730.660,28 (= 142.715.342,05 + 15.318,23 - 140.000.000).

Con l'articolo in esame, pertanto, si ricorre, nei limiti del predetto importo, alle risorse previste per il 2023 dall'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, anche per le richieste di rimborso presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente all'anno 2022, entro il 28 febbraio 2023. Le somme rendicontate correttamente e in attesa di rimborso, relative alle richieste pervenute ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge n. 50/2022, sono finanziate attraverso l'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, per un importo di



2.730.660,28. In particolare, tale articolo, al comma 1, prevede un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari ad euro 100 milioni, per l'anno 2023. Tale stanziamento, previsto per il 2023, può essere utilizzato, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, al fine di consentire il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 50/2022, per le istanze pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Con l'**articolo 21** si dispone la possibilità di utilizzare le risorse del fondo di rotazione - istituito presso il MLPS dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio al fine di favorire l'accesso ai Fondi europei - per coprire eventuali spese relative a progetti a valere sui fondi europei che, pur essendo ritenute conformi dalle Autorità competenti secondo i regolamenti comunitari, vengano dichiarate inammissibili dagli organi di controllo (Autorità di Audit, Servizi di Audit della Commissione Europea, Corte dei Conti europea, ecc.) comportando la "decertificazione" di dette somme o l'impossibilità di chiederne il rimborso. La norma non incide espressamente su eventuali responsabilità individuali a vario titolo derivanti dalla gestione dei fondi europei e nazionali, in quanto la funzione è esclusivamente quella di consentire di coprire spese che, sebbene non ritenute conformi alle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa sui fondi SIE dagli organi di controllo, siano comunque, sotto il profilo procedurale e sostanziale, rispettose della normativa nazionale. Le risorse in parola, inoltre, in analogia a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, a valere sulle risorse dei programmi operativi complementari, possono essere altresì utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione.

**L'articolo 22**, al comma 1, prevede che, con effetto dal 1° giugno 2023, la maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale (AUU), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021, sia riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore, ove l'altro risulti deceduto al momento della presentazione della domanda. Tale maggiorazione spetta per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento e comunque nell'ambito del limite di godimento dell'assegno. Attualmente la maggiorazione di cui all'articolo 4, comma 8, è riconosciuta per ciascun figlio minorenni presente in nuclei in cui entrambi i genitori sono in vita e percettori di reddito da lavoro, in misura pari a 32,4 euro mensili nel 2023, per un ISEE pari o inferiore a 16.215 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 43.240 euro (o in mancanza di ISEE).

I commi 2 e 3 recano la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1 e la relativa copertura finanziaria.

**L'articolo 23** incide sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. La finalità della proposta è quella di mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

La questione è stata di recente portata all'attenzione della Corte Costituzionale da parte del giudice del lavoro di Verbania che ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, che ha modificato l'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito



dalla legge 638 del 1983, nella parte in cui punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

In particolare, al comma 1, si modifica l'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1983, n. 638, in base al quale - se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui - si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, sostituendo a tale ultima previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell'importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.

La natura punitiva della sanzione amministrativa permette l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività *in bonam partem* (articolo 2, comma 2, c.p.).

Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa (*iura novit curia*), restando valido il procedimento di notifica delle diffide già operata dall'Istituto.

Nell'ipotesi di avvenuto pagamento, nella misura ridotta e con le modalità contemplate dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, antecedentemente all'entrata in vigore della norma sanzionatoria amministrativa più favorevole, il rapporto deve ritenersi esaurito, con conseguente impossibilità di applicare la novella legislativa.

Inoltre, al comma 2, si prevede che l'accertamento della violazione possa essere notificato al responsabile entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione, in deroga all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale "*Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento*").

**L'articolo 24** incide sulla disciplina del contratto di lavoro a termine. Il decreto "dignità" (decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. 96 del 2018), in tema di contratto a tempo determinato, ha previsto, per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, nonché per le proroghe e i rinnovi, l'apposizione di causali stringenti, quali la sussistenza di condizioni straordinarie, imprevedibili o comunque eccezionali rispetto all'organizzazione produttiva.

La scelta ha creato difficoltà applicative per una forma contrattuale che può consentire di soddisfare quelle esigenze di oggettiva incertezza prospettica nell'organizzazione produttiva, soprattutto in periodi di transizione. La recente esperienza emergenziale ha evidenziato che gli interventi normativi che si sono posti come obiettivo la promozione della ripartenza dell'economia hanno avuto in comune, nell'approccio al contratto a tempo determinato, un progressivo allentamento delle rigidità delle causali, fino alla possibilità della loro omissione, proprio per venire incontro ad esigenze occupazionali, giocoforza temporanee, alla luce delle incertezze fisiologiche del mercato del lavoro.

L'intervento unisce alle esigenze di tutela e garanzia, richieste anche dall'Unione europea, un fisiologico margine di discrezionalità operativa per fare fronte alle predette esigenze di flessibilità.

La disciplina proposta è orientata al ragionevole contenimento dell'utilizzo del contratto a termine, consentendo il controllo della sua applicazione e diffusione, nonché assecondando la preoccupazione di evitarne una diffusione indiscriminata ed è, allo stesso tempo, compatibile con la normativa europea in materia, considerato che la direttiva 1999/70/CE, alla cui stringente interpretazione è ascrivito il tenore delle causali del decreto dignità, nel perseguire la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, richiede, in via



alternativa, che la sua applicazione derivi da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico oppure il verificarsi di un evento specifico.

La norma, all'articolo 19, comma 1, lett. a), mantenendo l'attuale possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato senza il bisogno di giustificare le ragioni in caso di durata non superiore a 12 mesi, modifica le causali che giustificano l'apposizione di un termine superiore, comunque non eccedente i 24 mesi, previsti alle lettere a), b) e b-bis). In particolare, l'apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, è giustificata dalle ragioni tecniche, organizzative e produttive, che potranno essere riconosciute dalla contrattazione collettiva, anche aziendale (tale ipotesi era già prevista alla precedente lettera b-bis).

In assenza di disposizioni della contrattazione collettiva, e comunque entro il limite temporale massimo del 30 aprile 2024, la proroga potrà avvenire per sole ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Infine, si prevede quale ultima condizione che può giustificare l'apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e comunque non eccedente i 24 mesi, l'esigenza di sostituire altri lavoratori.

La disposizione conferma, nell'eventualità di una durata ulteriore, nel limite massimo complessivo di 36 mesi, l'attuale previsione del passaggio innanzi ai competenti servizi ispettivi del lavoro o, in alternativa, ad una delle sedi delle commissioni di certificazione, per accertare la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive, che richiedono la necessità dell'ulteriore periodo o la previsione iniziale di un contratto a tempo determinato oltre i 24 mesi, ed entro il limite massimo di 36.

Infine, si esclude l'applicazione delle norme del nuovo comma 1 dell'articolo 19 ai contratti stipulati dalle PP.AA, nonché ai contratti di lavoro stipulati dalle università private, anche straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96).

**L'articolo 25** inserisce il comma 1-*quater*, all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 con la finalità di consentire alle imprese interessate da contratti di espansione di gruppo di completare i piani di turn over previsti, consentendo loro, mediante accordi sindacali, di pianificare le uscite dei lavoratori più anziani in un arco temporale più ampio. All'uscita dei lavori più anziani corrisponde il proporzionale impegno di assunzione di nuovi lavoratori. La questione riveste carattere di urgenza in quanto è necessario intervenire tempestivamente sulla correzione dei piani di rilancio delle aziende di maggiori dimensioni, che determinano importanti riflessi occupazionali in termini di turn over generazionale e di competenze.

**L'articolo 26** introduce semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro con un duplice obiettivo: da un lato liberare il datore di lavoro da gravosi obblighi in materia di comunicazioni ai lavoratori, dall'altro rendere disponibile nei confronti dei lavoratori, nella maniera più immediata ed agevole possibile, la diretta, aggiornata e puntuale conoscenza della disciplina applicabile al rapporto di lavoro. Il decreto legislativo n. 152 del 1997 ha recepito la direttiva CEE 91/533, concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.



Al comma 1 dell'art. 1 sono elencate, in particolare, le informazioni che il datore di lavoro, sia pubblico che privato, è tenuto a comunicare al lavoratore.

Tra queste ci sono la durata del periodo di prova (lett. h), il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro (lett. i), la durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore (lett. l), la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore (lett. m), l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento (lett. n), la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in parte prevedibile (lett. o), le informazioni, qualora il rapporto di lavoro non preveda un orario normale di lavoro programmato, riguardanti la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite, la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico (lett. p), gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso (lett. r).

La lettera a) del comma 1 del presente articolo, nell'introdurre il comma 5-*bis* nel testo dell'art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1997, prevede che l'onere informativo relativo alle predette fattispecie può ritenersi assolto con l'indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.

La lettera b), inoltre, nell'introdurre il comma 6-*bis* nel testo dell'art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1997, prevede che, al fine di semplificare gli adempimenti informativi di cui al citato comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1997, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Il comma 2 estende il dovere di trasparenza delle informazioni che il datore di lavoro deve rendere ai propri dipendenti, prevedendo l'obbligo di renderli edotti anche della eventuale utilizzazione di sistemi integralmente automatizzati nella gestione del rapporto di lavoro.

Ciò nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori e soltanto nel caso in cui tale utilizzo sia effettivamente sussistente, senza induzione di ulteriori obblighi o costi per i datori di lavoro, né tantomeno per la finanza pubblica.

**L'articolo 27** prevede, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno e fino al 31 dicembre dell'anno 2023, assunzioni di giovani nelle seguenti condizioni:

- a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione ("NEET");
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".

Le condizioni indicate devono sussistere congiuntamente.

Tale incentivo è cumulabile con quello previsto dall'art. 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo



è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore "NEET" assunto.

La norma in argomento, infine, prevede che questo beneficio possa essere applicato alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mentre non è fruibile per i rapporti di lavoro domestico.

Gli oneri dell'intervento sono coperti attraverso l'utilizzo di risorse a valere sul Programma nazionale giovani donne e lavoro e alla ripartizione regionale delle risorse provvede l'ANPAL con proprio decreto.

Il comma 6 dell'articolo prevede altresì che l'ANPAL sia autorizzata a riprogrammare risorse dei P.O.N. IOG e SPAO 2014-2020.

**L'articolo 28** contiene disposizioni dirette a promuovere e a realizzare la piena inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di età inferiore ai 35 anni incentivando il coinvolgimento diretto delle stesse nelle attività produttive e nelle iniziative imprenditoriali svolte dagli enti del Terzo settore disciplinati dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe nell'ambito dello svolgimento delle attività statutarie, incluse le attività diverse di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017, se previste statutariamente.

A tal fine, la norma prevede il riconoscimento agli enti indicati di un contributo per ogni persona con disabilità fino a 35 anni assunta tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.

La disposizione contribuisce, quindi, ad affermare la dignità e il valore sociale della persona con disabilità, che è portatore di competenze e abilità specifiche, alle quali il mercato del lavoro deve spazi e strutture opportune.

In tal senso, la norma in parola specifica che l'assunzione debba essere finalizzata al diretto coinvolgimento dei lavoratori con disabilità in attività professionali che apportino all'ente un effettivo contributo.

Inoltre, per concorrere ad assicurare condizioni di stabilità professionale, la disposizione puntualizza che, per accedere al contributo indicato, occorra stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per la concreta erogazione del contributo, è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo.

È previsto, inoltre l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° marzo 2024, che disciplinerà nei limiti delle risorse disponibili, le modalità di ammissione, quantificazione e erogazione del contributo, nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

L'amministrazione interessata potrà procedere, per le operazioni relative alla gestione del fondo e l'erogazione dei contributi, alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.



**L'articolo 29** interviene sull'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 prevedendo l'estensione della "clausola di salvezza" di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b). Tale clausola consente agli Enti del Terzo Settore (ETS) di poter attingere a "specifiche competenze" necessarie all'espletamento della missione in deroga al limite retributivo del 40% ed è riferibile ad un novero limitato di attività di interesse generale (interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale).

La medesima clausola non è invece prevista nell'articolo 16, con riferimento al lavoro negli enti del Terzo settore. Questo disallineamento tra due articoli che disciplinano sostanzialmente la stessa materia porta gli ETS che operano nell'ambito della ricerca a non poter usufruire pienamente dell'eccezione che il Legislatore ha previsto espressamente, conscio delle difficoltà che altrimenti si avrebbero nel reclutare personale altamente qualificato, magari dall'estero.

**L'articolo 30** prevede la possibilità di autorizzare cassa integrazione salariale in deroga, per periodi 2022-2023, su domanda dell'azienda e autorizzazione ministeriale, per salvaguardare i livelli occupazionali e il quadro di alte professionalità acquisite dai lavoratori dipendenti coinvolti, in merito a situazioni di crisi aziendali per le quali non è stato possibile completare il programma di recupero in ragione di una prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro.

La disposizione è orientata a tutelare il reddito di circa 400 lavoratori. La disposizione prevede una tutela fino al 31 dicembre 2023 in continuità con gli ultimi trattamenti di tutela autorizzati. Può essere richiesta anche nel caso di aziende in stato di liquidazione.

La tutela è prevista in deroga ai limiti fissati dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 148 del 2015, non sono previste le procedure di consultazione, di esame congiunto e accordo tra le parti e in deroga ai termini di presentazione della domanda previsti dagli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 148 del 2015. L'emendamento prevede un finanziamento ad hoc sul quale viene svolto il monitoraggio della spesa da parte dell'INPS e l'eventuale blocco da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'istruttoria di ulteriori domande al raggiungimento del limite dello stanziamento.

**L'articolo 31**, al comma 1, dispone che l'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ai sensi del quale *"Nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'art. 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa."* Il comma 2 stabilisce che, a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Eraio e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salvi gli effetti del comma 6 del presente articolo, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in



prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

**L'articolo 32** prevede, al comma 1, l'aumento degli stanziamenti per le attività dei centri di assistenza fiscale per l'anno 2023, in considerazione dell'incremento del numero di dichiarazioni sostitutive uniche, derivante dall'introduzione della misura dell'assegno unico universale e delle misure temporanee legate alla prova dei mezzi, disposte dalla legge di bilancio 2023.

Al comma 2 si prevede che dal 1° ottobre 2023 le risorse complessive di cui all'articolo 1 comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non possano essere destinate a remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima, presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.

Il comma 3 individua gli oneri (pari a 30 milioni per il 2023) e le relative fonti di copertura.

**L'articolo 33** è finalizzato al potenziamento della capacità produttiva e alla valorizzazione e incremento delle competenze già esistenti presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa nei settori di produzione di polvere sferica e nitrocellulosa presso lo stabilimento di Fontana Liri e di integrazione pirica dei missili destinati alle Forze armate italiane e al mercato internazionale presso lo stabilimento di Noceto. Trattasi di settori ormai divenuti strategici per la difesa nazionale (e per la partecipazione alla NATO), anche nell'ottica delle nuove opportunità offerte dall'avvio dei nuovi progetti di *procurement* congiunto in ambito Unione europea. Al fine di poter rispondere alla nuova domanda del mercato nonché di assicurare il presidio della filiera strategica, generando nuovi posti di lavoro e valorizzando le competenze critiche già presenti, si rende in particolare necessario aprire nuove filiere produttive, avviare, anche in collaborazione con le realtà industriali private, corsi per l'aggiornamento delle risorse umane già in servizio e per la formazione del personale neo-assunto in conseguenza dell'avvio delle nuove filiere produttive, anche ricorrendo, ove possibile, a contratti di apprendistato, realizzando al contempo interventi di ammodernamento degli stabilimenti di Fontana Liri e Noceto, volti al potenziamento delle attività. Ciò consente, nel caso di Fontana Liri, di potenziare la produzione strategica *in house* della polvere sferica per cartucce di piccolo calibro, la cui criticità dal punto di vista strategico è stata evidenziata dalla crisi pandemica e della guerra in Ucraina che hanno reso ancora più problematico, per costi e tempi, l'approvvigionamento tramite fornitori esteri, mentre nel caso di Noceto, consente di poter disporre di un sito italiano per l'integrazione e la successiva manutenzione del sistema missilistico destinato ad ammodernare la capacità di Difesa aerea nazionale di corto/medio raggio. Entrambe le tipologie di investimento garantiranno un rapido ritorno sia in termini di occupazione sia in termini di prontezza operativa, perseguendo contemporaneamente obiettivi di autonomia e indipendenza strategica. L'assegnazione delle risorse direttamente all'Agenzia permette inoltre di realizzare più efficacemente e in minor tempo gli interventi necessari e di procedere prima possibile all'avvio dei nuovi progetti.

**L'articolo 34**, al comma 1, modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto.

Nel dettaglio, 85 milioni di euro sono destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci effettuato, ai sensi dell'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e



amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, da parte di: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Con la disposizione si prevede che tali contributi siano erogati sotto forma di credito d'imposta, in analogia con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Si prevede, altresì, che tali contributi siano riconosciuti fino a esaurimento delle richieste e nel limite delle risorse stanziato dal medesimo articolo 14, con priorità per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Si introduce, pertanto, un criterio preferenziale per l'assegnazione delle risorse per le persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito.

Infine, si stabilisce la destinazione delle eventuali risorse residue al riconoscimento di un contributo, sempre sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle medesime imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 per l'acquisto di gasolio.

L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, destina, inoltre, i restanti 15 milioni di euro al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi alternativamente: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale; sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, recante norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus; sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997; ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Trattasi delle medesime categorie di soggetti beneficiari dell'istituzione del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. decreto aiuti *bis*).

La norma è finalizzata a prevedere che anche tali contributi siano riconosciuti alle imprese sopra citate sotto forma di credito d'imposta. Si prevede, altresì, che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si esclude, tuttavia, l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, è stabilito che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, è consentito il cumulo del credito d'imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. In ragione delle modifiche apportate al comma 1, il comma 2 prevede, ai fini del coordinamento tra le disposizioni, l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, che, in relazione ai contributi di cui al citato articolo 14, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, reca una precisazione in merito alla categoria dei beneficiari dei medesimi contributi, nonché un rinvio al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Tali previsioni sono abrogate, in quanto



ricomprese nella modifica apportata all'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022 dal comma 1 della disposizione.

Il comma 3 modifica l'articolo 1, commi 503 e 504, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). L'articolo 1, comma 503, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di riconoscere un contributo, per mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del costo del carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, agli esercenti attività di autotrasporto merci. Più nel dettaglio, è stabilito che tali risorse siano destinate alle imprese:

- aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
- esercenti le attività di trasporto previste all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1995, ossia attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Quindi la disposizione di cui al comma 3, lettera a) prevede, in analogia con le modifiche introdotte all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 503 della legge n. 197 del 2022 siano assegnate al settore dell'autotrasporto sotto forma di credito di imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Anche in tal caso, si inserisce un rinvio alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e si precisa che all'attuazione delle presenti disposizioni provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si prevede, altresì, che il credito d'imposta di cui al comma 503 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si esclude, tuttavia, l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, è stabilito che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, è consentito il cumulo del credito d'imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Infine, al comma 3, lettera b) si modifica l'articolo 1, comma 504 della legge n. 197 del 2022 al fine di prevedere che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca, oltre alle modalità e ai termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503, anche le procedure di concessione del contributo, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

**L'articolo 35** dispone l'esonero del contributo, relativamente all'esercizio relativo all'anno 2023, autorizzando la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede a valere sul fondo di parte corrente di cui all'articolo 34 ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le occorrenti disponibilità.

L'Autorità di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.



Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011, “gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Il contributo è fissato annualmente dall’Autorità – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio.

Nelle annualità 2021 e 2022 è stato disposto l’esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’Autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, al fine di sostenere il settore, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel 2021 e al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022, con apposita previsione stabilita da due specifiche disposizioni di legge: l’articolo 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, relativamente all’esercizio 2021 e l’articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, relativamente all’esercizio 2022.

**L’articolo 36** prevede una deroga temporanea all’obbligo di impiegare esclusivamente lavoratori marittimi comunitari, per un massimo di tre mesi, al fine di consentire alle imprese di rimanere nel registro internazionale e nel contempo di garantire l’operatività dei servizi. L’art.1, comma 5, del DL 30 dicembre 1997, n.457 stabilisce che, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.

Le compagnie di navigazione che esercitano i servizi di cabotaggio, a fronte dell’esigenza di rafforzare i collegamenti e i servizi per l’aumento di traffico coincidente con la stagione estiva, stanno incontrando nelle ultime settimane, enormi difficoltà per il reperimento di personale marittimo italiano e comunitario. Tale situazione rischia di determinare per le imprese l’impossibilità di rispettare le tabelle minime di armamento e quindi l’operatività delle navi potrebbe essere compromessa, con la conseguenza che numerosi passeggeri, che hanno regolarmente acquistato il biglietto, potrebbero non veder garantito l’imbarco.

La difficoltà di reperire lavoratori marittimi comunitari è stata ulteriormente aggravata dalla nuova ondata di contagi da Covid-19.

**L’articolo 37** mira ad introdurre una disciplina del contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54 bis, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, maggiormente flessibile per le imprese che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Tale esigenza deriva dal fatto che, in tali settori, le aziende hanno l’esigenza di assumere il personale per brevissimi periodi di tempo e, spesso, non riescono a programmare per tempo il fabbisogno di manodopera.

La norma mira, dunque, a realizzare tre diversi obiettivi: (i) innanzitutto ad innalzare l’importo massimo spendibile da ogni singola impresa per la totalità dei collaboratori occasionali di cui si avvale; (ii) infine, l’emendamento propone di innalzare la soglia dimensionale delle imprese che possono utilizzare questo strumento.



**L'articolo 38** reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera, modificando, a tal fine, l'articolo 11 della legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017). La *ratio* dell'intervento normativo è quella di garantire effettività ed efficacia alla procedura di ricostruzione di carriera degli ex lettori a cura degli Atenei e al successivo cofinanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca, mediante la previsione di meccanismi di carattere sanzionatorio a carico degli Atenei che non collaborino nell'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In dettaglio, il comma 1, lettera a), novella il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 11, prevedendo che, con il decreto interministeriale di cui al precedente comma 1, vengano stabiliti, oltre alla procedura e ai criteri di ripartizione dell'importo a titolo di cofinanziamento, anche gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti. Nell'ottica di conferire effettività alla procedura di cofinanziamento e garantire l'attiva collaborazione degli Atenei, con la lettera b) vengono introdotti i commi 2-bis e 2-ter, che definiscono un apposito meccanismo sanzionatorio a carico degli Atenei statali inadempienti, nei casi di mancata adesione degli stessi alla suddetta procedura, nonché nelle ipotesi di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto.

In particolare, si stabilisce che la mancata partecipazione, da parte dei singoli Atenei statali, alla procedura per l'implementazione dei dati necessari per la ricostruzione della carriera degli ex lettori di lingua straniera in servizio, comporsi, per l'anno 2024, l'assegnazione della quota spettante del FFO diminuita di un importo pari all'1% della quota base erogata al singolo Ateneo con D.M. 24 giugno 2022, n. 581 (Tab. 1 Quadro assegnazione iniziale, colonna 1) (comma 2-bis), e che il mancato rispetto degli obblighi prescritti determini la decadenza dal cofinanziamento, con conseguente eventuale recupero dei fondi già erogati (comma 2-ter).

Il comma 2 prevede che il decreto di cui al comma 2, come modificato dalla presente disposizione, venga adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Si osserva che l'articolo 11, qui novellato, ha disposto l'incremento del FFO, a decorrere dal 2017, di euro 8.705.000134 destinati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La norma originariamente prevedeva quale requisito di ammissione al cofinanziamento la stipulazione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, e demandava ad un decreto interministeriale di competenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la predisposizione di uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, nonché la definizione di criteri di ripartizione dell'importo stanziato a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i relativi contratti integrativi. Tale disposizione, al fine di ampliare il novero dei beneficiari, è stata poi modificata dall'art. 1, comma 305, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), che ha previsto l'eliminazione della sottoscrizione del contratto integrativo quale condizione di ammissione al cofinanziamento, atteso che solo presso un esiguo numero di atenei si era riuscito a pervenire alla stipula dei predetti contratti.

La modifica normativa si rende necessaria alla luce dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055, avviata con nota del 23 settembre 2021, in quanto, a giudizio della Commissione europea, l'Italia non ha provveduto alla ricostruzione di carriera dei lettori, garantendo



loro il trattamento contrattuale dovuto e il pagamento degli arretrati corrispondenti, in linea con i principi stabiliti dalla Corte di giustizia nelle cause C-212/99 e C-119/04.

Con parere motivato del 26 gennaio 2023, espresso ai sensi dell'art. 258, par. 1, TFUE, la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia sia venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 45 TFUE poiché, nonostante gli interventi normativi attuati al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia UE del 26 giugno 2001 (causa C-212/99), non sia riuscita a procedere alla ricostruzione di carriera dei lettori per garantire loro il trattamento contrattuale dovuto e il pagamento degli arretrati corrispondenti, in linea con i principi stabiliti dalla Corte di giustizia. La Commissione europea, pertanto, ha invitato l'Italia, ad adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'effettività del riconoscimento dei diritti degli ex lettori di madrelingua straniera entro il termine di due mesi dalla comunicazione del parere.

**L'articolo 39**, al comma 1, in via eccezionale, aumenta la percentuale di esonero stabilita dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di 4 punti percentuali dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati in relazione ai predetti periodi di paga limitatamente a tale aumento di 4 punti percentuali, per un esonero complessivo, per tale periodo di paga, pari a 6 punti percentuali fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro e fermo restando l'incremento di un ulteriore punto percentuale già stabilito dal predetto comma 281 (per un esonero complessivo di sette punti percentuali per il predetto periodo) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili.

Il comma 2 reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.

**L'articolo 40** prevede, a favore dei lavoratori dipendenti, una proroga per l'anno 2023 della disposizione contenuta nell'art. 12, comma 1, del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, (come modificato dall'art. 3, comma 10, del d.l. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6), con la quale, limitatamente all'anno 2022, è stato innalzato da 258,23 euro a 3.000 euro l'importo massimo di esenzione dei fringe benefit di cui all'art. 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), includendo in tale limite anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

La proroga, tuttavia, si attua prevedendo, al comma 1, un limite massimo di esenzione pari ad euro 3.000 esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli per i quali ricorrono le condizioni reddituali di cui all'art. 12, comma 2, del TUIR. A tal riguardo si rileva che l'articolo 12, comma 2, del TUIR prevede, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, una soglia reddituale di 4.000 euro.

Nello stesso comma 1, al secondo periodo, si stabilisce, comunque, che l'applicazione del limite più elevato di 3.000 euro è subordinata alla previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Al comma 2 si precisa che, per i beni ceduti e i servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti che non si trovano nelle condizioni per poter fruire del limite più elevato di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione dell'art. 51, comma 3, del TUIR, che prevede l'esclusione dalla tassazione dei beni ceduti e dei servizi prestati entro il limite di 258,23 euro. Inoltre, per questa categoria di lavoratori dipendenti, in mancanza di specifica proroga della disposizione sopra citata di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 115 del 2022, le somme eventualmente erogate o rimborsate nell'anno 2023 per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale sono attratte regolarmente a tassazione.



Inoltre, ai fini dell'applicazione del limite più elevato di euro 3.000, il comma 3 prevede che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto comunicando il codice fiscale dei figli.

Infine, si segnala che la norma allegata, in coerenza con la disposizione prevista a regime di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR, produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell'imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.

Inoltre, torna utile evidenziare che, qualora il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate ecceda il limite complessivo di 3.000 euro previsto dal comma 1, resta ferma l'applicazione dell'art. 51, comma 3, seconda parte del terzo periodo, del TUIR, per cui, secondo quanto previsto da quest'ultima disposizione, detto valore complessivo concorre interamente a formare il reddito.

**L'articolo 41** prevede un incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per il 2024.

**L'articolo 42** prevede l'istituzione di un Fondo dedicato, con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023 destinato al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

L'attuazione di detta disposizione è rimessa a un decreto del Ministro delegato alla famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, con il quale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse destinate ai Comuni – ad esclusione di quelli che espressamente manifestino, ogni anno, il disinteresse al finanziamento – tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente. Il medesimo decreto fissa, altresì, le modalità di monitoraggio dell'attuazione dei predetti interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione del citato intervento.

**L'articolo 43**, al comma 1, assoggetta anche i gettoni di presenza erogati al personale in rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni, al limite del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il comma 2 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista, nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di politiche di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, eserciti il diritto di voto al fine di assicurare l'adozione di strategie volte al contenimento dei costi di gestione, a privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali, nonché a escludere o comunque limitare i casi e l'entità di indennità o emolumenti comunque denominati di fine mandato o di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente dalla volontà del lavoratore..

**L'articolo 44** reca le disposizioni finanziarie..



**L'articolo 45** stabilisce il termine di entrata in vigore del decreto nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione, considerato il carattere di urgenza.



**Articoli da 1 a 13 (Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa)**

L'articolato normativo riporta la istituenda disciplina delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa:

- Assegno di inclusione;
- Supporto per la formazione e il lavoro;
- Proseguimento RdC per il 2023.

Di seguito è presentata, per ognuna delle misure, la sintesi delle norme e i risultati numerici delle valutazioni.

Ai sensi dell'articolo 1, l'Assegno di inclusione è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed è riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno sessant'anni di età.

L'articolo 2 prevede che i nuclei familiari al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere cumulativamente:

- cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- residente in Italia; tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

- un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360;



- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione purché di valore, ai fini IMU, non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

Sono inoltre previsti ulteriori limitazioni riferite al possesso di beni durevoli (autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni da diporto) e in base ad eventuali disposizioni di natura cautelare.

La **scala di equivalenza** è pari a 1 ed è incrementata:

- a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni o in condizione di grave disagio psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza dei servizi sociosanitari territoriali;
- c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5 (valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza);
- d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;



e) 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo. La scala ha un massimo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Il **beneficio economico** su base annua consiste in una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in **abitazione concessa in locazione** con contratto ritualmente registrato, per un importo pari al canone di locazione e fino a un massimo di 3.360 euro l'anno ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia del reddito familiare).

Per quanto riguarda la **durata**, la norma prevede che il beneficio sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.

**In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente** da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sono comunicati all'INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie.

**Al fine di favorire l'autoimprenditorialità**, ai beneficiari che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di



fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità della prestazione, nei limiti di 500 euro mensili.

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, **l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. È anche riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, **l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, **alle agenzie per il lavoro**, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% del valore massimo dell'esonero contributivo sopra riportato.

Sono previsti inoltre incentivi ai patronati, agli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali nonché l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale, ove autorizzate allo svolgimento di attività di intermediazione. Per ogni assunzione con intermediazione riguardante soggetti con disabilità è riconosciuto un contributo pari al 60% dell'intero incentivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato o un contributo pari al 80% dell'intero incentivo previsto per le assunzioni a tempo determinato o stagionale.



Al fine di **stimare gli oneri** derivanti dall'attivazione dell'Assegno di inclusione, è stata presa in considerazione la platea dei beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza del mese di dicembre 2022; tale platea è il sottostante della stima della base tecnica di riferimento utilizzata nella valutazione.

Per tener conto dell'ampliamento del requisito legato alla residenza stabilito in cinque anni anziché in dieci come per RDC/PDC, a partire da dati ISTAT, si è stimato in 1,60 il moltiplicatore da applicare all'attuale platea di stranieri percettori per tenere conto del nuovo requisito.

Applicando le condizioni previste dalla nuova normativa e sopra elencate, la base tecnica finale di riferimento da utilizzare nella valutazione è la seguente:

Assegno di inclusione	
N. di componenti	N. di nuclei
1	224.000
2	160.000
3	141.000
4	106.000
5 o più	66.000
<b>Totale</b>	<b>697.000</b>

La base tecnica è stata altresì utilizzata per ripartire i nuclei tra percettori di integrazione per affitto e non percettori di integrazione per affitto.

**Per la quantificazione degli oneri a partire dall'anno 2024** da un lato si è tenuto conto dei tassi di ingresso ed uscita sperimentati nell'analisi dell'andamento dei nuclei percettori del Reddito di cittadinanza e dall'altro delle variabili demografiche connesse alle collettività interessate dalla prestazione in esame (con particolare riferimento sia all'ampliamento dei nuclei con componenti stranieri sia all'evoluzione delle collettività che negli anni maturano il requisito anagrafico di sessanta anni). Si è altresì tenuto conto della periodicità di rinnovo della prestazione e della relativa durata.



**Assegno di inclusione***Proiezione decennale del numero medio dei nuclei e della spesa annua*

(Importi in milioni di euro)

<b>Anno</b>	<b>Numero nuclei media annua</b>	<b>Spesa annua</b>
2024	733.000	5.487,3
2025	754.000	5.644,5
2026	737.000	5.522,2
2027	760.000	5.688,6
2028	766.000	5.737,2
2029	775.000	5.797,9
2030	781.000	5.850,9
2031	791.000	5.916,1
2032	799.000	5.983,6
2033	808.000	6.053,5

**Per il calcolo degli oneri derivanti dall'esonero contributivo per chi assume percettori dell'Assegno di inclusione** previsto dalla norma si è determinato il costo a partire dal 2024. Si ipotizzato un numero di assunzioni pari a 18mila/anno per i contratti a tempo indeterminato e 47mila/anno per i contratti a tempo determinato e stagionali. L'imponibile medio di riferimento è stato assunto pari a 15mila euro nel 2024, con un'aliquota media a carico del datore di lavoro del 31%; per le assunzioni a tempo determinato e stagionale è stato assunto un orizzonte lavorativo pari a sei mesi. Di seguito gli effetti finanziari derivanti che ricomprendono anche i costi della previsione normativa di cui alle agenzie per il lavoro.



**Assegno di inclusione. Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali***( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )**(Importi in milioni di euro)*

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali			Effetti fiscali	Effetti finanziari al netto degli effetti fiscali
	-- Datore di lavoro --				
	Tempo indeterminato	Tempo determinato + stagionali	Totale		
2024	-41,9	-36,4	-78,3		-78,3
2025	-85,0	-55,8	-140,8	29,9	-110,9
2026	-86,8	-56,8	-143,6	41,5	-102,1
2027	-87,7	-57,3	-145,0	32,8	-112,2
2028	-88,6	-57,9	-146,5	32,8	-113,7
2029	-89,4	-58,5	-147,9	33,2	-114,7
2030	-90,3	-59,1	-149,4	33,5	-115,9
2031	-91,2	-59,7	-150,9	33,9	-117,0
2032	-92,2	-60,3	-152,5	34,2	-118,3
2033	-93,1	-60,9	-154,0	34,6	-119,4

**In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente** da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione della prestazione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di **tremila euro lordi annui**. In riferimento alle considerazioni sopra esposte si è quantificato in cinquantamila il numero di percettori che potrebbero nel 2024 stipulare contratti di lavoro tali da utilizzare il beneficio. Assumendo come orizzonte temporale di durata del beneficio con il nuovo calcolo in media 4 mesi, stimando un importo medio mensile della prestazione maggiore in media di 200 euro rispetto a quello che sarebbe percepito a normativa vigente, il maggior onere annuo è stimato in 40 milioni di euro.

Dall'anno 2024, per l'incentivo legato all'autoimprenditorialità è stimato un onere annuo di 0,9 milioni di euro (300 soggetti, a cui è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità della prestazione, nei limiti di 500 euro mensili, qui prudenzialmente considerati tutti erogati).



Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, **alle agenzie per il lavoro**, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% del valore massimo dell'esonero contributivo sopra riportato. Per la stima dell'onere si è ipotizzato che il 20% delle assunzioni avvenga per il tramite delle agenzie per il lavoro e pertanto considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in circa 4,7 milioni di euro l'onere annuo, parzialmente crescente negli anni successivi.

Con riferimento agli incentivi per l'intermediazione delle assunzioni di lavoratori disabili, si è ipotizzato ai fini della quantificazione degli effetti finanziari un numero di assunzioni pari a 2 mila soggetti con disabilità per ciascuna tipologia e per ciascun anno. Pertanto, considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in 4 milioni di euro l'onere per l'anno 2024 senza tener conto degli effetti fiscali in ragione della tipologia degli enti intermediari.

#### Assegno di inclusione

##### Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

(Importi in milioni di euro)

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali			
	Datori di lavoro	Agenzie per il lavoro	Disabili	Totale
2024	-78,3	-4,7	-4,0	-87,0
2025	-140,8	-4,9	-4,2	-149,9
2026	-143,6	-4,9	-4,2	-152,7
2027	-145,0	-4,9	-4,2	-154,1
2028	-146,5	-5,0	-4,3	-155,8
2029	-147,9	-5,0	-4,3	-157,2
2030	-149,4	-5,1	-4,3	-158,8
2031	-150,9	-5,2	-4,5	-160,6
2032	-152,5	-5,2	-4,5	-162,2
2033	-154,0	-5,2	-4,5	-163,7

**Di seguito il prospetto riassuntivo degli oneri derivanti dall'applicazione del complesso di tutte le norme esaminate per l'Assegno d'inclusione.**



## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

(Importi in milioni di euro)

Anno	Assegno di inclusione	Esonero contributivo* al lordo degli effetti fiscali	Esonero contributivo* al netto degli effetti fiscali	Auto imprenditorialità	Franchigia 3.000 euro	Totale al lordo degli effetti fiscali	Totale al netto degli effetti fiscali
2024	-5.487,3	-87,0	-87,0	-0,9	-40,0	-5.615,2	-5.615,2
2025	-5.644,5	-149,9	-120,0	-0,9	-40,0	-5.835,3	-5.805,4
2026	-5.522,2	-152,7	-111,2	-0,9	-40,0	-5.715,8	-5.674,3
2027	-5.688,6	-154,1	-121,3	-0,9	-40,0	-5.883,6	-5.850,8
2028	-5.737,2	-155,8	-123,0	-0,9	-40,0	-5.933,9	-5.901,1
2029	-5.797,9	-157,2	-124,0	-0,9	-40,0	-5.996,0	-5.962,8
2030	-5.850,9	-158,8	-125,3	-0,9	-40,0	-6.050,6	-6.017,1
2031	-5.916,1	-160,6	-126,7	-0,9	-40,0	-6.117,6	-6.083,7
2032	-5.983,6	-162,2	-128,0	-0,9	-40,0	-6.186,7	-6.152,5
2033	-6.053,5	-163,7	-129,1	-0,9	-40,0	-6.258,1	-6.223,5

\*Totale esoneri datori di lavoro, agenzie per il lavoro e incentivi assunzioni disabili

Ai sensi dell'articolo 12, al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il **Supporto per la formazione e il lavoro**, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

In caso di partecipazione ai programmi formativi previsti e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione



lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Si è proceduto a stimare per il Supporto per la formazione e il lavoro lo stesso schema di incentivi esaminati per l'assegno di inclusione.

Al fine di stimare gli oneri derivanti dallo strumento di attivazione è stata presa in considerazione la platea dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza del mese di dicembre 2022; tale platea è il sottostante della stima della base tecnica di riferimento utilizzata nella valutazione.

Per tener conto dell'ampliamento del requisito legato alla residenza stabilito in cinque anni anziché in dieci come per RDC, a partire da dati ISTAT, si è stimato in 1,60 il moltiplicatore da applicare all'attuale platea di stranieri percettori per tenere conto del nuovo requisito.

Applicando le condizioni previste dalla nuova normativa e sopra elencate, la base tecnica finale di riferimento da utilizzare nella valutazione è la seguente:

Supporto per la formazione e il lavoro	
N. di componenti	N. nuclei
1	317.000
2	75.000
3	30.000
4	12.000
5 o più	2.000
<b>Totale</b>	<b>436.000</b>

Si fa presente che ai 436mila nuclei corrispondo circa 615mila persone.

**Per la quantificazione degli oneri** sono stati considerati i seguenti elementi:

1. per l'anno 2023 si è tenuto conto di quanto previsto nello stesso decreto all'art.13 comma 5; ne consegue che il numero potenziale di persone beneficiarie per l'anno 2023 sono stimate in 350mila; il loro ingresso è stato previsto, considerando l'iter amministrativo, distribuito a partire dalla parte finale dell'anno;
2. dall'anno 2024 sono stati inseriti i potenziali beneficiari derivanti dall'art. 13 comma 5 per i quali è stato prolungato il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, stimati in circa 265mila persone; il loro ingresso è stato previsto, tenuto conto della specificità dei soggetti, distribuito su tre anni;
3. sempre dall'anno 2024 sono stati inseriti i potenziali beneficiari derivanti dalla compatibilità con l'Assegno di Inclusione, non calcolati nella scala di equivalenza, stimati in circa 254mila persone; il loro ingresso distribuito tra gli anni 2024 e 2025;



Strutturalmente, esaurita la fase transitoria per la quale, distribuiti nei primi anni di applicazione sono stati considerati tutti i potenziali beneficiari, è stato considerato un flusso mensile di ingressi costante.

**Supporto per la formazione e il lavoro**

*Proiezione decennale del numero medio dei nuclei e della spesa annua*

(Importi in milioni di euro)

<b>Anno</b>	<b>Numero persone media annua</b>	<b>Spesa annua</b>
2023	175.000	122,5
2024	322.000	1.354,1
2025	284.000	1.195,1
2026	223.000	935,6
2027	133.000	557,2
2028	133.000	557,2
2029	133.000	557,2
2030	133.000	557,2
2031	133.000	557,2
2032	133.000	557,2
2033	133.000	557,2

**Per il calcolo degli oneri derivanti dall'esonero contributivo per chi assume percettori del Supporto per la formazione e il lavoro** previsto dalla norma si è determinato il costo a partire dal 2024. Per il 2024 si ipotizzato un numero di assunzioni pari a 25mila/anno per i contratti a tempo indeterminato e 55mila/anno per i contratti a tempo determinato e stagionali, che dal 2025 diventano 6 mila e 13 mila rispettivamente. L'imponibile medio di riferimento è stato assunto pari a 15mila euro nel 2024, con un'aliquota media a carico del datore di lavoro del 31%; per le assunzioni a tempo determinato e stagionale è stato assunto un orizzonte lavorativo pari a sei mesi. Di seguito gli effetti finanziari derivanti che ricomprendono anche i costi della previsione normativa di cui alle agenzie per il lavoro.



**Supporto per la formazione e il lavoro. Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali***( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )**(Importi in milioni di euro)*

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali			Effetti fiscali	Effetti finanziari al netto degli effetti fiscali
	-- Datore di lavoro --				
	Tempo indeterminato	Tempo determinato + stagionali	Totale		
2024	-58,1	-42,6	-100,7		-100,7
2025	-72,5	-31,7	-104,2	38,5	-65,7
2026	-28,9	-15,7	-44,6	24,0	-20,6
2027	-29,2	-15,9	-45,1	0,6	-44,5
2028	-29,5	-16,0	-45,5	10,2	-35,3
2029	-29,8	-16,2	-46,0	10,3	-35,7
2030	-30,1	-16,3	-46,4	10,4	-36,0
2031	-30,4	-16,5	-46,9	10,5	-36,4
2032	-30,7	-16,7	-47,4	10,6	-36,8
2033	-31,0	-16,8	-47,8	10,7	-37,1

Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, **alle agenzie per il lavoro**, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% del valore massimo dell'esonero contributivo sopra riportato. Per la stima dell'onere si è ipotizzato che il 20% delle assunzioni avvenga per il tramite delle agenzie per il lavoro e pertanto considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in 6,1 milioni di euro l'onere per il 2024 e in 1,5 milioni di euro l'onere dal 2025 in poi, parzialmente adeguato.



**Supporto per la formazione e il lavoro****Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore***( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )*

(Importi in milioni di euro)

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali		
	Datori di lavoro	Agenzie per il lavoro	Totale
2024	-100,7	-6,1	-106,8
2025	-104,2	-1,5	-105,7
2026	-44,6	-1,5	-46,1
2027	-45,1	-1,5	-46,6
2028	-45,5	-1,5	-47,0
2029	-46,0	-1,5	-47,5
2030	-46,4	-1,6	-48,0
2031	-46,9	-1,6	-48,5
2032	-47,4	-1,6	-49,0
2033	-47,8	-1,6	-49,4

**Di seguito il prospetto riassuntivo degli oneri derivanti dall'applicazione del complesso di tutte le disposizioni esaminate per il Supporto per la formazione e il lavoro.**



**Supporto per la formazione e il lavoro. Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

(Importi in milioni di euro)

Anno	Strumento attivazione	Esonero contributivo* al lordo degli effetti fiscali	Esonero contributivo* al netto degli effetti fiscali	Totale al lordo degli effetti fiscali	Totale al netto degli effetti fiscali
2023	-122,5	-	-	-122,5	-122,5
2024	-1.354,1	-106,8	-106,8	-1.460,9	-1.460,9
2025	-1.195,1	-105,7	-67,2	-1.300,8	-1.262,3
2026	-935,6	-46,1	-22,1	-981,7	-957,7
2027	-557,2	-46,6	-46,0	-603,8	-603,2
2028	-557,2	-47,0	-36,8	-604,2	-594,0
2029	-557,2	-47,5	-37,2	-604,7	-594,4
2030	-557,2	-48,0	-37,6	-605,2	-594,8
2031	-557,2	-48,5	-38,0	-605,7	-595,2
2032	-557,2	-49,0	-38,4	-606,2	-595,6
2033	-557,2	-49,4	-38,7	-606,6	-595,9

\*Totale esoneri datori di lavoro, agenzie per il lavoro

\*\*\*

**Altre misure per l'anno 2023**

L'articolo 13, al comma 5, prevede che il limite temporale di 7 mesi per il 2023 per i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non si applica quando i beneficiari sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Il proseguo del Reddito di cittadinanza avverrà fino al 31 dicembre 2023. Tale platea è stimata in 191 mila nuclei, con importo medio del Reddito di cittadinanza di 543 euro, per un numero medio di mesi pari a 3,7 e una conseguente spesa complessiva di 384 milioni di euro per l'anno 2023.

Al relativo onere pari a 384 milioni di euro per l'anno 2023 come indicato dal comma 10 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-



legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni che presenta le relative disponibilità come emerso dall'attività di consuntivazione per l'anno 2022 e di monitoraggio per l'anno in corso. Parimenti è risultato possibile operare per l'anno 2023 una riduzione di tale autorizzazione di spesa per 122,5 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dallo Strumento di attivazione.

\*\*\*

Di seguito si espongono due prospetti riassuntivi degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli da 1 a 13, uno di sintesi per evidenziare gli oneri complessivi derivanti da tali articoli e uno di dettaglio con la rappresentazione anche delle voci di copertura, programmate a legislazione vigente, che rendono il complessivo intervento in equilibrio.

**Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

(Importi in milioni di euro)

Anno	Assegno di inclusione: totale al netto degli effetti fiscali	Supporto per la formazione e il lavoro: totale al netto degli effetti fiscali	Altre misure per l'anno 2023	TOTALE
2023		- 122,5	- 384,0	- 506,5
2024	- 5.615,2	- 1.460,9		- 7.076,1
2025	- 5.805,4	- 1.262,3		- 7.067,7
2026	- 5.674,3	- 957,7		- 6.632,0
2027	- 5.850,8	- 603,2		- 6.454,0
2028	- 5.901,1	- 594,0		- 6.495,1
2029	- 5.962,8	- 594,4		- 6.557,2
2030	- 6.017,1	- 594,8		- 6.611,9
2031	- 6.083,7	- 595,2		- 6.678,9
2032	- 6.152,5	- 595,6		- 6.748,1
2033	- 6.223,5	- 595,9		- 6.819,4

Il prospetto che segue illustra i limiti di spesa relative alle misure in argomento indicati ai commi 8 e 9 dell'articolo 13.



Si evidenzia che sul piano finanziario l'istituzione dei limiti di spesa e della attività di monitoraggio e prenotazione delle risorse sulla base delle relative domande consente il rispetto di quanto programmato a legislazione vigente.

E' in ogni caso garantita una flessibilità di utilizzo delle risorse in argomento a seguito dell'attività di monitoraggio.

Il prospetto evidenzia anche la copertura finanziaria per il complesso delle disposizioni di cui al presente Capo.

Nel dettaglio la disposizione di copertura finanziaria dei limiti di spesa di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 13 pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 6.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provveda:

- a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.632,0 milioni di euro per l'anno 2026, 6.454,0 milioni di euro per l'anno 2027, 6.495,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.557,2 milioni di euro per l'anno 2029, 6.611,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.678,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.748,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.819,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.



## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riepilogo complessivo limiti di spesa Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro e relative coperture finanziarie  
(valori in mln di euro)

	A) Assegno inclusione				B) Supporto per la formazione e il lavoro				C) Misure solo 2023	D) Totale oneri (A + B + C)	E) Coperture dal 2024	F) Copertura 2023		G) Saldo complessivo
	prestazione per attività autonoma	franchigia	Totale prestazione	Esonero contributivo datore (lordo fisco)	premio assunzione	Totale Assegno inclusione	Oneri prestazione	Esonero contributivo datore lavoro (lordo fisco)				premio assunzione	Supporto per la formazione e il lavoro	
2023														
2024	5.487,3	40,0	5.528,2	78,3	8,7	5.615,2	1.354,1	100,7	6,1	1.460,9	0,0	122,5	384,0	0,0
2025	5.644,5	40,0	5.685,4	140,8	9,1	5.835,3	1.195,1	104,2	1,5	1.300,8	0,0	7.076,1		0,0
2026	5.522,2	40,0	5.563,1	143,6	9,1	5.715,8	935,6	44,6	1,5	981,7	68,4	7.067,7		0,0
2027	5.888,6	40,0	5.729,5	145,0	9,1	5.883,6	557,2	45,1	1,5	603,8	65,5	6.632,0		0,0
2028	5.737,2	40,0	5.778,1	146,5	9,3	5.933,9	557,2	45,5	1,5	604,2	33,4	6.454,0		0,0
2029	5.797,9	40,0	5.838,8	147,9	9,3	5.996,0	557,2	46,0	1,5	604,7	43,0	6.495,1		0,0
2030	5.860,9	40,0	5.891,8	149,4	9,4	6.050,6	557,2	46,4	1,6	605,2	43,5	6.557,2		0,0
2031	5.916,1	40,0	5.957,0	150,9	9,7	6.117,6	557,2	46,9	1,6	605,7	44,4	6.611,9		0,0
2032	5.983,6	40,0	6.024,5	152,5	9,7	6.186,7	557,2	47,4	1,6	606,2	44,8	6.678,9		0,0
2033	6.053,5	40,0	6.094,4	154,0	9,7	6.258,1	557,2	47,8	1,6	606,6	45,3	6.748,1		0,0
											45,3	6.819,4		0,0



Infine, con riferimento alle altre disposizioni contenute negli articoli da 1 a 13 si fa presente che dalle stesse non derivano ulteriori e maggiori oneri in quanto:

- a) la destinazione della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 6, commi 8 e 9 non potrà che avvenire nel rispetto delle altre finalizzazioni previste a normativa vigente per tale Fondo e concernere esclusivamente la parte residua rispetto a queste;
- b) per quanto concerne l'articolo 4 e l'attività degli istituti di patronato non vi è ampliamento delle attività medesime, ma sostituzione con quanto già svolto in merito alla gestione delle domande di reddito di cittadinanza, che dal 1° gennaio 2024 non saranno più presentate e, dunque, la disposizione non amplia le attività dei patronati. Peraltro, le attività dei patronati vengono remunerate sulla base di criteri di riparto, con stanziamenti già fissati. Quanto evidenziato vale altresì per le attività previste dai servizi sociali per identificare i bisogni dei nuclei familiari. Analogamente per quanto concerne l'articolo 7, l'articolo 8, comma 11, e l'articolo 11 trattasi di attività che gli organi indicati nelle norme già svolgono nell'ambito del reddito di cittadinanza (che dal 1° gennaio 2024 sarà sostituito dall'assegno di inclusione) e comunque nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente;
- c) la disposizione di cui all'articolo 13, comma 4 è finalizzata a correggere quanto previsto dalla legge n. 197/2022 al fine di coordinare e garantire continuità nell'attuazione delle nuove misure nel passaggio dal sistema del reddito di cittadinanza a quello delineato dal presente Capo senza nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto programmato a legislazione vigente;
- d) è in ogni caso prevista specifica clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni procedurali e infrastrutturali diretta a evidenziare che dalle attività derivanti dal presente Capo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono alle medesime con le risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 14**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica in quanto meramente ordinamentale.



Infatti, provvede a specificare e integrare alcuni obblighi di legge in capo ai datori di lavoro, lavoratori autonomi, medico competente e altro, che non hanno alcun impatto finanziario per lo Stato.

Occorre viceversa evidenziare che le novità introdotte dalla disposizione – quali, in particolare, l'estensione ai lavoratori autonomi delle misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con riferimento all'introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV, nonché l'obbligo del datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico – siano destinate ad incidere positivamente sulla frequenza degli eventi infortunistici così da ridurre, conseguentemente, le prestazioni assicurative.

#### **Articolo 15**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica in quanto interamente finanziata con le risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

#### **Articolo 16**

La disposizione non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica atteso che impiego del personale ispettivo avverrà attraverso l'utilizzo delle risorse già a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Più in particolare si segnala che il personale ispettivo dell'Ispettorato è già dotato della strumentazione necessaria per poter svolgere la propria attività (PC portatili, scheda SIM ecc.) e che pertanto non è richiesto l'utilizzo di strumenti messi a disposizione degli Istituti.

Non è inoltre prevista alcuna spesa di missione ai fini della operatività di tale personale presso le sedi di INPS e INAIL. L'assegnazione presso una sede del territorio siciliano ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano è infatti da considerarsi al pari della assegnazione presso una sede dell'Ispettorato situata in qualsiasi altra parte del territorio nazionale. Il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro già considera le spese per tutti gli ispettori in organico e la circostanza che l'attività venga svolta in Sicilia ovvero nelle province autonome di Trento e di Bolzano non rileva, poiché se fosse svolta in altra sede le spese per l'attività



andrebbero comunque sostenute. La disposizione, pertanto, non determina ulteriori spese, atteso che le stesse saranno uguali a quelle che l'Ispettorato sosterrrebbe se il personale ispettivo operasse in qualsiasi altra regione d'Italia.

### Articolo 17

L'andamento delle denunce di infortunio per eventi mortali accaduti a studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, per gli anni dal 2018 al 2022 è quello riportato nelle tabelle A e B.

Tabella A DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI DI SCUOLE PUBBLICHE STATALI

Modalità di accadimento	Denunce in complesso					Di cui mortali				
	2018	2019	2020	2021	2022*	2018	2019	2020	2021	2022*
In itinere	1.888	2.326	754	1.400	1.881	1	1	2	2	1
In occasione di lavoro	75.657	76.554	22.786	38.621	58.718	1	4	3	0	3
<b>TOTALE</b>	<b>77.545</b>	<b>78.880</b>	<b>23.540</b>	<b>40.021</b>	<b>60.599</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

(\*) anno 2022 aggiornato al 31.12.2022

Tabella B DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI DI SCUOLE PRIVATE E PUBBLICHE NON STATALI

Modalità di accadimento	Denunce in complesso					Di cui mortali				
	2018	2019	2020	2021	2022*	2018	2019	2020	2021	2022*
In itinere	49	58	9	38	58	0	0	0	0	0
In occasione di lavoro	2.965	3.159	3.112	2.892	2.905	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.941</b>	<b>2.963</b>	<b>944</b>	<b>1.772</b>	<b>2.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) anno 2022 aggiornato al 31.12.2022

L'andamento degli infortuni accaduti a studenti nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ora percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) è disponibile solo dal 2021.



I dati sono riportati nella tabella C:

Tabella C DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)

Modalità di accadimento	Denunce in complesso		di cui mortali	
	2021	2022	2021	2022 (*)
In itinere (**)	31	162	0	0
In occasione di lavoro	225	1.941	1	2
<b>Totale</b>	<b>256</b>	<b>2.103</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Le tabelle del tribunale di Milano riportano per l'anno 2021 una liquidazione per danno non patrimoniale causato dalla perdita di un figlio, compresa tra 168.500 e 336.500 euro.

Le stesse tabelle per l'anno 2022, avendo cambiato metodologia di calcolo (basata ora su un valore punto di 3.365 euro, ottenuto come rapporto tra 336.500 euro e 100), prevedono tre livelli di risarcimento e precisamente un risarcimento minimo pari a 249 mila euro, uno medio di 299 mila euro e un risarcimento massimo di 336.500 euro.

Ciò premesso, al fine di disporre di una dotazione finanziaria del Fondo adeguata, si ipotizza una media di circa 6 infortuni mortali all'anno e una misura del sostegno economico per infortunio rapportato all'importo massimo del risarcimento previsto dalle tabelle di Milano. Utilizzando i criteri di cui sopra si stima in 2 milioni di euro la dotazione annuale del Fondo. La copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, è garantita dalla corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La seconda parte della disposizione, relativa ai PCTO, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza dello Stato. Il comma 4, infatti, interviene per rendere più efficiente l'istituto dei PCTO e per garantirne la sicurezza nel suo svolgimento. Con riferimento all'introduzione del comma 784-bis all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, si precisa che le figure dei docenti coordinatori vengono remunerate con il Fondo per il miglioramento



dell'offerta formativa assegnato ogni anno a ciascuna istituzione scolastica. Pertanto, la norma non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con l'introduzione del comma 784-ter, si rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per definire le modalità con cui effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. La disposizione, pertanto, ha natura ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'introduzione del comma 784-quater si limita a prevedere l'integrazione, da parte delle imprese ospitanti i PCTO, del documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in PCTO. All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza, pertanto, determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 5 non determina nuovi o maggiori oneri. Infatti, la piattaforma e il registro per l'alternanza scuola-lavoro sono già operativi, pertanto, all'attuazione dello stesso si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Articolo 18**

La proposta normativa amplia, esclusivamente per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023-2024, l'estensione dell'assicurazione obbligatoria oltre i limiti tracciati dall'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo del sistema nazionale di istruzione e formazione, superando altresì il limite oggi previsto per la tutela ai soli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, comprendendo così anche gli infortuni occorsi in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall'art.1 del Testo Unico. Tale copertura si configura come "rischio in aula".

Nella stima dell'onere complessivo della copertura assicurativa (copertura vigente ed estensione della tutela) non sono state effettuate valutazioni aggiuntive per i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO), introdotti con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), in sostituzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ipotesi che i PCTO attualmente possano essere considerati pienamente attuati e quindi con le eventuali relative prestazioni già presenti tra gli oneri vigenti.



La gestione assicurativa della scuola statale

I docenti e gli alunni/studenti della scuola statale sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mediante il sistema della Gestione per Conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., con le modalità previste dal D.M. 10 ottobre 1985.

Gli Enti che assicurano i propri dipendenti attraverso la Gestione per Conto dello Stato non pagano un premio assicurativo all’Inail, ma rimborsano all’Istituto le prestazioni da quest’ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione.

La platea degli assicurati, comprensiva degli alunni della scuola dell’infanzia, è costituita da circa 10 milioni di persone.

Per il calcolo del numero degli alunni/studenti si è fatto riferimento al documento pubblicato dal Ministero dell’Istruzione - Focus “Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2022/2023” – e ai dati sugli studenti iscritti alle università statali e agli istituti AFAM pubblicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, riferiti all’anno accademico 2021/2022. Nel computo sono stati considerati anche gli studenti dei corsi post universitari (specializzazioni, master e dottorati) e post diploma degli istituti AFAM (master e specializzazioni).

Per il calcolo del numero dei docenti si è fatto riferimento al documento sopra citato pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e al numero di tutti i docenti universitari (docenti di ruolo, ricercatori a tempo determinato, docenti a contratto e titolari di assegni di ricerca) presenti negli atenei statali nel 2021 e a tutti i docenti degli istituti AFAM (docenti di ruolo, docenti a contratto e a tempo determinato) per l’anno accademico 2021/2022, ad esclusione di quelli degli istituti legalmente riconosciuti (dati pubblicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca), nonché ai dati del Conto annuale, anno 2021, pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tabella 1 – Numero medio degli assicurati per tipologia



Tipologia di assicurato	Numero medio assicurati
Insegnanti <sup>(1)</sup>	1.078.600
Alunni e studenti <sup>(2)</sup>	8.186.500
Alunni scuola infanzia	822.000
<b>Totale</b>	<b>10.087.100</b>

(1) Dalla scuola materna all'università

(2) Dalla scuola primaria all'università

#### Il “rischio in aula” per i docenti della scuola statale

La stima della maggiore spesa per il “rischio in aula” è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all’istruzione (dalle scuole dell’infanzia all’università), voce di lavorazione 0611 del settore terziario.

Nell’effettuare la valutazione si è tenuto conto dell’assenza di copertura assicurativa da parte dell’Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea della Gestione per Conto dello Stato.

Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua pari a 24.548 euro (retribuzione media annua del grande gruppo tariffario 0 per l’anno 2021, riportata al 2022 con l’ipotesi di crescita delle retribuzioni unitarie dell’industria) e abbattendo l’esposizione annua al rischio del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.).

La maggiore spesa per la copertura del rischio in aula, nell’anno scolastico 2023-2024, è stimata in circa 4,3 milioni di euro.

Per i docenti la disposizione prevede anche la copertura assicurativa del rischio di infortunio in itinere, garantendo fondamento normativo all’estensione della tutela assicurativa dei docenti, sinora affermata solo in via interpretativa.

La maggiore spesa nell’anno scolastico 2023-2024 della copertura in itinere è stimata, sempre con riferimento alla voce tariffaria relativa all’istruzione della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario, in circa 6,9 milioni di euro.



Nel complesso la maggiore spesa per l'anno scolastico 2023/2024 per la copertura del "rischio in aula" e del rischio di infortunio in itinere è stata valutata in circa 11,2 milioni di euro.

#### Il "rischio in aula" per gli alunni/studenti della scuola statale

La stima del maggiore onere per il "rischio in aula", come per i docenti, è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all'istruzione.

Si precisa che per la valutazione non si è tenuto conto della copertura assicurativa da parte dell'Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea e che la copertura delle quote integrative delle rendite dirette e quella delle rendite a superstite è stata ipotizzata soltanto su una quota di studenti universitari pari al 10%.

Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua di riferimento pari a 17.780,70 euro (minimale di rendita in vigore dal 1 luglio 2022).

Per gli alunni/studenti dalla scuola primaria all'università, l'esposizione al rischio, ipotizzata per 9 mesi l'anno, è stata abbattuta del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.).

Per gli alunni della scuola dell'infanzia l'esposizione al rischio è stata ipotizzata per 11 mesi l'anno.

Nel complesso, la maggiore spesa per la copertura del "rischio in aula" degli alunni/studenti dalla scuola d'infanzia all'università, nell'anno scolastico e accademico 2023/2024 della norma è stimata pari a circa 19,9 milioni di euro.

#### Le spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative

Per le spese di amministrazione e per quelle relative agli accertamenti medico-legali e alle prestazioni integrative è stata effettuata la valutazione ipotizzando una frequenza di denunce di eventi lesivi analoga a quella rilevata per la voce tariffaria relativa all'istruzione della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario.

Nel caso dei docenti, la frequenza è stata calcolata comprendendo gli infortuni in itinere e abbattendo del 10% l'esposizione al rischio di infortunio, per i soli casi in occasione di lavoro, per tenere conto di una stima delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra).



Alla frequenza delle denunce per gli alunni/studenti dalla primaria all'università è stato applicato un abbattimento per tenere conto della minore esposizione al rischio in termini temporali (9 mesi su 12) e delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra), ipotizzate in media pari al 10%.

Alla frequenza delle denunce per gli alunni della scuola di infanzia è stato applicato un abbattimento per tenere conto della sola minore esposizione al rischio in termini temporali (11 mesi su 12).

Sulla base del costo unitario applicato a ciascuna denuncia è stato valutato l'onere, separatamente per docenti e alunni/studenti, che si ritiene possa essere addebitato per tutte le denunce di eventi lesivi, comprese quelle che vengono già presentate all'Istituto.

All'onere così ottenuto, per tutta la platea assicurata, ad eccezione degli alunni della scuola dell'infanzia, è stato sottratto l'importo attualmente addebitato alla gestione per il complesso delle denunce presentate in media ogni anno.

Nel caso dei docenti si stima che l'onere aggiuntivo, dovuto alle denunce presentate in seguito all'ampliamento delle coperture, sia pari nell'anno scolastico 2023-2024 a circa 4 milioni di euro.

Nel caso degli alunni/studenti dalla scuola dell'infanzia all'università, invece l'onere aggiuntivo per le spese connesse alle denunce di infortunio è stimato per l'anno scolastico e accademico 2023-2024 in 12,6 milioni di euro.

Non si è ritenuto opportuno assegnare i maggiori costi di amministrazione per la gestione delle nuove rendite in portafoglio, dovute alla revisione normativa, in quanto queste ultime verranno costituite gradualmente nel corso degli anni.

#### Riepilogo degli oneri per le coperture assicurative di docenti e alunni/studenti della scuola statale

La spesa aggiuntiva a carico della gestione, per l'anno di assicurazione previsto, è stimata in 17,3 milioni per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024. Dal 2025 sussiste l'onere derivante dalle prestazioni a carattere permanente generate dall'assicurazione per il solo anno in esame e stimato in 5 milioni di euro annui dal 2025 (sulla base della stima che il 15% della spesa per prestazioni sia connesso a rendite).

Il comma 4, infine, prevede che le somme stanziare nello stato di previsione dei ministeri competenti per l'erogazione dei rimborsi all'INAIL in relazione agli infortuni liquidati, sono



conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, tenuto conto che l'erogazione delle stesse avviene solo successivamente alla presentazione dei rendiconti da parte dell'INAIL.

### **Articolo 19**

La proposta normativa in questione non introduce nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio dello Stato.

La copertura finanziaria è infatti assicurata dalle risorse del Piano Nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 9030 in data 1.12.2022.

Sul PN in questione è stanziato, sulla Priorità 3 *Nuove competenze per le transizioni digitale e verde*, l'importo complessivo di circa 800 milioni di euro.

La copertura finanziaria, in un'ottica di pieno impiego delle risorse, è altresì individuata nel Programma Operativo Complementare POC SPAO il quale peraltro è in fase di riprogrammazione ai sensi dell'art. 242, comma 2, del DL 34/2020, al fine di introitare le risorse nazionali rese disponibili a seguito del finanziamento al 100% da parte della Commissione europea intervenuto negli ultimi anni contabili.

La copertura finanziaria è altresì garantita dall'impegno di eventuali economie delle risorse destinate già all'intervento, afferenti al Programma operativo nazionale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, Sistemi di Politiche Attive per Occupazione (PON SPAO). Al riguardo, in base ai dati di monitoraggio della prima attuazione del fondo, si può stimare un minore utilizzo delle risorse assegnate ai singoli datori di lavoro, di circa il 10%.

### **Articolo 20**

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, all'art. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico*", ha introdotto il c.d. "bonus trasporti", quale misura di sostegno al reddito e di contrasto all'impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica globale.



L'articolo 27 del decreto -legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha modificato il suddetto articolo 35, aumentando il precedente finanziamento a 180 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 12 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 ha rifinanziato il Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti con l'incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022.

Infine, l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha limitato la disponibilità complessiva del Fondo bonus trasporti, con la riduzione di 50 milioni, portando, in definitiva, l'ammontare del fondo in questione a 140 milioni.

Alla data del 1° marzo 2023, a fronte di 2461 istanze pervenute al 28 febbraio 2023, è stata riscontrata la legittimità di 1.834 richieste di rimborso, per una spesa di euro 142.715.342,05, di cui 70.273.044,48, già liquidate (decreto direttoriale n. 40/275 del 19 ottobre 2022, decreto direttoriale n. 40/326 del 15 novembre 2022, decreto direttoriale n. 40/393 del 7 dicembre 2022).

Risultano, peraltro, in fase di istruttoria 3 ulteriori istanze, per un onere pari ad euro 15.318,23.

Considerato lo stanziamento previsto a legislazione vigente e le istanze pervenute oltre il 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023, si evidenzia, dunque, l'impossibilità di poter liquidare tutte le somme correttamente rendicontate, stante il superamento del limite di spesa per l'anno 2022, per l'importo di euro 2.730.660,28 (= 142.715.342,05 + 15.318,23 - 140.000.000).

Con l'emendamento in esame, pertanto, si propone di utilizzare, nei limiti del predetto importo, le risorse previste, per il 2023, dall'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, anche per le richieste di rimborso presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente all'anno 2022, entro il 28 febbraio 2023.

#### **Articolo 21**

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma esclusivamente una estensione, in coerenza con le finalità del Fondo in parola, dei suoi possibili utilizzi.



Quanto alla copertura di eventuali spese relative a correzioni finanziarie disposte sui progetti cofinanziati dai fondi europei nell'ambito di programmi gestiti dall'ANPAL, esse potranno quantificarsi solo in esito alla chiusura dei programmi medesimi, la cui spesa è ammissibile nel ciclo di programmazione in chiusura fino al 31 dicembre del corrente anno. Si specifica che a tal fine negli anni passati è stato costituito un apposito "fondo di riserva per la responsabilità sussidiaria", che ha accumulato risorse per 80 milioni di euro, vincolate nell'avanzo di amministrazione in quanto ad oggi non utilizzate. L'accumulo è stato quantificato in maniera da essere inferiore al 2% della dotazione dei programmi interessati, considerato un tasso di errore fisiologico. Ad oggi le correzioni risultano ad ogni modo in un ordine di grandezza di circa 10 milioni di euro.

In relazione alla possibilità di utilizzare le risorse del Fondo a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione, in sede di previsione di bilancio per il 2023, approvato con nota del Ministro del lavoro n. 3538 del 27 febbraio 2023, è stata a tal fine appostato un ammontare di risorse pari a circa 23 milioni di euro.

#### **Articolo 22**

Nel corso del primo anno di vigenza dell'AUU, si sono verificati decessi di uno dei due genitori durante la fruizione della prestazione con la maggiorazione in esame, in circa 3.200 nuclei, ciascuno mediamente con 1,6 minori di età media pari a 8,5 anni.

Ipotizzando che il numero dei nuclei beneficiari della proposta si incrementi cautelativamente in misura pari all'1% l'anno, che il numero medio dei figli beneficiari della maggiorazione rimanga stabilmente pari a 1,6 per nucleo, che i decessi si equidistribuiscono nei 12 mesi di ciascun anno e che la maggiorazione dopo la morte di uno dei due genitori verrà percepita nella sua misura massima per la durata di 5 anni, la stima dell'onere è esposta nel prospetto che segue, che tiene conto del numero di ratei riconosciuti nel 2023 a partire da giugno.



anno	Numero dei beneficiari medi mensili	Maggior onere annuo (milioni di euro)
2023	25.600	6,6
2024	25.856	11,5
2025	26.115	11,9
2026	26.376	12,3
2027	26.640	12,6
2028	26.906	13,0
2029	27.175	13,4

Ai relativi oneri valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo si precisa che sulla base delle risultanze per il 2022 e del primo scrutinio 2023, come emerso da apposita Conferenza dei servizi effettuata dalle amministrazioni interessate, risulta possibile la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli importi indicati senza compromissione del relativo riconoscimento dei benefici in esame per gli accessi alla prestazione. Pertanto da tale riduzione ne corrispondono conseguenti economie di spesa.

Nei termini sopra esposti dall'articolo in esame non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 23

L'attuale regime sanzionatorio per l'omesso versamento delle ritenute di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, prevede:

- per importi superiori a 10.000 euro la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032;
- per importi fino a 10.000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.



Il datore di lavoro non è punibile, né soggetto alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

La disposizione in esame intende mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezzo dell'importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.

Dai dati forniti dalla DC entrate dell'Istituto risulta che le omissioni fino a tutto il 2019 notificate ma non sanate nei tre mesi successivi e non superiori a 10.000 euro sono circa 1.035.000. L'importo medio omesso risulta di circa 465 euro.

La norma che si intende modificare sta trovando una prima applicazione ma allo stato non ci sono consolidati effetti nei tendenziali di finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le sanzioni vengono conteggiate nel bilancio dell'Istituto solo al momento dell'incasso e non al momento dell'accertamento del relativo credito.

Tra l'altro si consideri che l'attuale regime sanzionatorio particolarmente severo rende poco probabile l'incasso di importi consistenti soprattutto in periodi di difficoltà economica, diversamente con sanzioni più moderate si renderebbe più esigibile il credito con effetti finanziari migliorativi.

Pertanto, si ritiene che la disposizione non produca effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate.

#### **Articolo 24**

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di intervento normativo di carattere ordinamentale.

#### **Articolo 25**

La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, perché restano fermi gli impegni di spesa già autorizzati e i contingentati di lavoratori già previsti nei contratti di espansione originariamente stipulati. L'accantonamento individuato da ciascun datore di lavoro che avesse sottoscritto il contratto di espansione entro il 2022 subirà conseguentemente, per la quota parte non effettivamente spesa (entro l'originaria proiezione



di spesa acclusa al contratto ex art. 41 D.Lgs. n. 148/2015), una mera traslazione, senza alcun ulteriore incremento di spesa rispetto alla prima stima.

Resta ferma, inoltre, l'opera di monitoraggio della spesa affidata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

#### **Articolo 26**

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di norma di mera semplificazione procedimentale.

La disposizione riguarda, infatti, le informazioni che il datore di lavoro è tenuto obbligatoriamente a fornire ai lavoratori, così come richiesto dal c.d. decreto trasparenza. Peraltro, la previsione semplicemente contempla la possibilità - senza imporre alcun ulteriore obbligo - di adempiere a tale onere anche in maniera digitale-informatica.

#### **Articolo 27**

Una specifica rilevazione effettuata dall'ANPAL ha fornito indicazioni sul contingente degli ingressi in Garanzia Giovani di individui di età inferiore a 30 anni verificatisi negli anni 2020 e 2021 e su quanti di questi risultino avere un rapporto di lavoro in essere alla data della rilevazione (28 febbraio 2023); sono state inoltre fornite indicazioni in merito alla distribuzione per tipologia contrattuale di tali nuovi rapporti di lavoro al momento del loro avvio.

Si è a questo punto formulata l'ipotesi che nel 2023 ci possano essere circa 70.000 nuove assunzioni di giovani under 30, delle quali il 56% (39.000 individui) con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, tipologie previste dalla norma in esame. La stima dell'onere derivante dall'applicazione di questa disposizione normativa è stata quindi effettuata formulando una serie di ipotesi e più precisamente:

- si è considerato che soltanto il 70% della platea individuata rientri nelle specifiche condizioni richieste dalla norma;
- che vi sia un effetto attrattivo per l'incentivo proposto quantificabile in un ulteriore 30% di assunzioni;
- che della platea così determinata, soltanto il 10% non benefici di altri esoneri;



- che vi sia l'uniforme distribuzione delle assunzioni nell'intervallo temporale interessato.

Visto che le assunzioni possono avvenire dal primo giugno e fino alla fine dell'anno 2023, si sono prese in considerazione le sole assunzioni relative ai sette mesi validi ai fini della fruizione del beneficio.

Sul fronte delle retribuzioni, non avendo a disposizione dati specifici, si è fatto ricorso alle informazioni presenti negli Osservatori Statistici dell'Inps e relative ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori in somministrazione. Più nello specifico, sono stati rilevati i dati sulle retribuzioni per i contratti a tempo indeterminato, distintamente per qualifica e per classe di età, arrivando così a determinare un importo medio mensile per il 2021 pari a 1.300 euro, opportunamente rivalutato.

Dal momento che la norma proposta specifica che l'incentivo si applica ai datori di lavoro per dodici mesi, nella stima dell'onere non si è tenuto conto della tredicesima mensilità di retribuzione. Sono stati, infine, considerati gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'incentivo in esame utilizzando una aliquota media del 23%.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali.



**Onere derivante dall'incentivo del 20% o del 60% ai datori di lavoro per assunzioni di giovani svantaggiati under 30 NEET registrati al PON-IOG, formalizzate da giugno a dicembre 2023**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per incentivo del 20% a favore del datore di lavoro con esonero Lordo effetti fiscali	Onere per incentivo del 60% a favore del datore di lavoro senza esonero Lordo effetti fiscali	Onere totale per incentivo a favore del datore di lavoro Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere totale per incentivo a favore del datore di lavoro Netto effetti fiscali
2023	-18,3	-6,1	-24,4	0,0	-24,4
2024	-46,0	-15,3	-61,3	9,5	-51,8
2025	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
2026	0,0	0,0	0,0	-9,9	-9,9
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Al comma 5 la disposizione prevede che la copertura degli oneri di cui al comma 1 sia assicurata per 80 milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL è stabilito che si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa.

Il programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 è capiente rispetto agli oneri, atteso che l'attuale programmazione 2021-2027 si trova in fase di avvio e le risorse non risultano pertanto impegnate.



Al **comma 6** la disposizione autorizza l'ANPAL, in qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (SPA0) 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) 2014-2020, a riprogrammare, nell'ambito dei programmi, le misure di cui ai commi da 10 a 19, e da 162 a 167 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (LB 2021), ovvero le misure decontribuzione Sud, assunzione giovani e assunzione donne.

Le citate misure sono state, infatti, introdotte dalla legge di bilancio 2021 prevedendo un concorso complessivo di euro 4.466 milioni per gli anni 2021-2022 delle risorse REACT-EU, del programma Next Generation EU, successivamente confluite nell'ambito del Programma SPA0 2014-2020.

Tuttavia, la decontribuzione prevista dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non ha completamente assorbito le risorse a essa destinate, alla luce dei requisiti aggiuntivi, previsti ai fini dell'ammissibilità della spesa nell'ambito del Fondo sociale europeo.

Per altro verso, le stime dell'INPS sulla spesa rendicontabile per le altre due misure (assunzioni giovani e assunzioni donne) sono maggiori rispetto alle previsioni, recepite nella legge di bilancio 2021.

Nel prospetto di seguito vengono riepilogate le stime sulla spesa rendicontabile e l'ipotesi di riprogrammazione delle misure nell'ambito del PON SPA0, finalizzate a garantire, da un lato, il completo assorbimento delle risorse europee del Programma e, dall'altro, la copertura finanziaria prevista complessivamente a carico delle risorse React-EU dalla legge di bilancio 2021.



PON SPAO Asse 6 - Interventi REACT-EU (Misure/Meuro)	Risorse REACT-EU 2021-2022 (LB 2021)	spesa rendicontabile 2021-2022 (stima INPS)	IPOSTESI DI RIPROGRAMMAZIONE DELLE MISURE ASSE 6	VARIAZIONI CONSEQUENTI ALLA RIPROGRAMMAZIONE
Fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud (1) art. 1, commi 161-169, legge 178/2020	4.000,00	3.472,60	3.472,60	-527,40
Bonus assunzioni giovani (2) art. 1, commi 10-15, legge 178/2020	340,00	1.158,00	772,05	432,05
Bonus assunzioni donne (3) art. 1, commi 16-19, legge 178/2020	126,00	221,35	221,35	95,35
<b>TOTALE</b>	<b>4.466,00</b>	<b>4.851,95</b>	<b>4.466,00</b>	<b>0,00</b>
<p>(1) Stima della spesa maturata comunicata da INPS sulla base dei dati di consolidato per il 2021 e fruito per il 2022, tenuto conto della percentuale stimata di abbattimento della spesa in ragione dei requisiti aggiuntivi di ammissibilità al PON SPAO (mentenimento occupazionale per i 9 mesi successivi al mese per il quale si certifica il beneficio, limite dei 200 mila euro per impresa) pari al 45%.</p> <p>(2) Stima della spesa maturata comunicata da INPS relativa alle assunzioni/trasformazioni avvenute nel periodo <b>1 gennaio 21- 30 giugno 22</b>. Si evidenzia che la stima della spesa non comprende le assunzioni/trasformazioni afferenti al periodo 1 luglio - 31 dicembre 22 nell'ambito del Quadro temporaneo in materia di aiuti di stato "ucraino", per il quale si è in attesa dell'autorizzazione da parte della CE.</p> <p>(3) Stima della spesa maturata comunicata da INPS relativa alle assunzioni/trasformazioni avvenute nel periodo <b>1 gennaio 21- 30 giugno 22</b>. Si evidenzia che la stima della spesa non comprende le assunzioni/trasformazioni afferenti al periodo 1 luglio - 31 dicembre 22 nell'ambito del Quadro temporaneo in materia di aiuti di stato "ucraino", per il quale si è in attesa dell'autorizzazione da parte della CE.</p>				

La riprogrammazione del PON SPAO interesserà quindi risorse per circa 527 milioni di euro originariamente destinate alla decontribuzione SUD, che verranno destinate, in primo luogo, al bonus assunzioni donne e, in secondo luogo, al bonus assunzioni giovani, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Residua, inoltre, spesa rendicontabile a valere sulla misura assunzioni giovani che potrà essere riprogrammata nell'ambito del PON IOG, nel rispetto nel limite complessivo di 700 milioni di euro previsto dalla disposizione, contribuendo al pieno assorbimento delle risorse europee anche di tale Programma.

Trattandosi della riprogrammazione di misure già finanziate all'interno dei Programmi operativi nazionali, la disposizione in esame non determina effetti sul bilancio dello Stato né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Articolo 28

La disposizione prevede il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore e delle Onlus per ogni persona con disabilità di età inferiore a trentacinque anni assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.



Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande, vengono demandate ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° marzo 2024.

Il contributo è erogato a valere sulle risorse disponibili, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, che costituiscono limite massimo di spesa.

A tal fine è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione, quindi, di 7 milioni di euro per l'anno 2023. Il comma 1 prevede che si provveda mediante utilizzo dei residui delle risorse del Fondo di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

#### **Articolo 29**

L'articolo interviene sull'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 prevedendo l'estensione della “clausola di salvezza” di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b). Tale clausola consente agli Enti del Terzo Settore (ETS) di poter attingere a “specifiche competenze” necessarie all'espletamento della missione in deroga al limite retributivo del 40% ed è riferibile ad un novero limitato di attività di interesse generale (interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale).

La medesima clausola non è invece prevista nell'articolo 16, con riferimento al lavoro negli enti del Terzo settore. Questo disallineamento tra due articoli che disciplinano sostanzialmente la stessa materia porta gli ETS che operano nell'ambito della ricerca a non



poter usufruire pienamente dell'eccezione che il Legislatore ha previsto espressamente, conscio delle difficoltà che altrimenti si avrebbero nel reclutare personale altamente qualificato, magari dall'estero.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 30

La norma interviene su situazioni particolari di aziende, anche in stato di liquidazione, per le quali si ritiene urgente intervenire per consentire un adeguato ulteriore periodo di tutela nella prospettiva di una definitiva riconversione dei siti industriali e una piena ripresa del lavoro ai dipendenti coinvolti dalle crisi.

Sono circa 400 i lavoratori rientranti nel campo di applicazione della norma proposta e il periodo di CIGS considerato decorre dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 (15 mesi complessivi).

La stima è stata predisposta considerando i massimali vigenti per le integrazioni salariali nel periodo di riferimento; la retribuzione media mensile, pari a 3.100 euro nel 2021, è stata rivalutata sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2023 deliberato l'11 aprile 2023. Ai fini della stima delle coperture figurative è stata considerata un'aliquota contributiva FPLD pari al 33%.

Nella tabella seguente è riportato l'onere complessivo derivante dalla norma proposta che è pari a 13,9 milioni di euro (di cui 6,5 milioni di euro per coperture figurative).

**Emendamento - Onere CIGS in deroga per aziende in situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione dal 2022, anche qualora si trovino in stato di liquidazione**

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(importi in milioni di euro)

Anno	Onere per prestazione CIGS	Onere per copertura figurativa	Onere complessivo
<b>Onere totale 2023</b>	<b>-6,9</b>	<b>-6,1</b>	<b>-13,0</b>
- di cui per mesi 2022	-1,4	-1,3	-2,7
- di cui per mesi 2023	-5,5	-4,8	-10,3
<b>Onere totale 2024</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,9</b>



Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione per euro 13 milioni per l'anno 2023 e euro 900.000 per l'anno 2024 del "Fondo sociale per occupazione e formazione" che presenta le necessarie disponibilità. L'INPS provvede al monitoraggio della spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, non possono più essere accolte ulteriori domande.

### **Articolo 31**

Il comma 1 prevede che l'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, in tema di Misure urgenti per il trasporto aereo, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativo alla cessazione dell'esercizio dell'impresa.

Il comma 2 dispone che a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria proseguirà nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza statale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salvi gli effetti del comma 6 del presente articolo, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, a titolo prudenziale, nelle previsioni non sono scontati proventi per l'amministrazione pubblica, derivanti dallo svolgimento dell'attività liquidatoria.



**Articolo 32**

La disposizione, che aumenta gli stanziamenti per le attività dei centri di assistenza fiscale per l'anno 2023 in considerazione dell'incremento delle relative attività, comporta un maggior onere pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, al quale si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Articolo 33**

L'intervento concerne il potenziamento della capacità produttiva delle unità produttive dell'Agenzia industrie Difesa ed è interamente finanziato mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. La disposizione prevede, in ragione anche delle esigenze connesse con l'avvio di corsi di formazione del personale già in servizio necessari per incrementare le relative competenze professionali, al fine di far fronte al potenziamento della produzione, dovuto all'incremento della domanda di munizioni, e per l'utilizzo delle nuove tecnologie derivanti dall'apertura di nuove filiere e con la realizzazione dei programmi infrastrutturali dell'Agenzia, un contributo complessivo di euro 14.500.000 suddivisi in euro 5.500.000 per l'anno 2023 e in euro 9.000.000 per l'anno 2024.



Si fornisce nella tabella che segue il dettaglio dei costi dei programmi infrastrutturali, suddivisi per unità produttiva:

N.	Prov.	Località	Intervento	Importo	
				2023	2024
1	FR	<b>FONTANA LIRI - Stabilimento Militare Propellenti</b>	Ripartenza produzione polvere sferica e nitrocellulosa	2.000.000,00	3.500.000,00
19	PR	<b>NOCETO - Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento</b>	Progettazione Workshop per manutenzione / integrazione materiale pirico	3.500.000,00	5.500.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>5.500.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>

#### Articolo 34

L'articolo è volto ad apportare modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone. In particolare, al comma 1, lettera a) si modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e, con la lettera b) si aggiunge il comma 1-bis.

In particolare, al comma 1, lettera a) si modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Si ricorda che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto.

Nel dettaglio, 85 milioni di euro sono destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci effettuato, ai sensi dell'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, da parte di: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati



membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Con il comma 1, lettera a), pertanto si modifica il comma 1 dell'articolo 14 prevedendosi che tali contributi siano erogati sotto forma di credito d'imposta, fino a esaurimento delle richieste e nel limite delle risorse stanziato dal medesimo articolo 14, con priorità per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Rispetto alla precedente versione della norma, si introduce, pertanto, un criterio preferenziale per l'assegnazione delle risorse per le persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito.

In particolare, si prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta e nel limite delle risorse stanziato, nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai soggetti che svolgono attività di autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Poiché, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa autorizzato, dovrà necessariamente incardinarsi una procedura che preveda il riconoscimento dell'agevolazione su istanza, viene ulteriormente prevista sin d'ora che la destinazione delle eventuali risorse residue siano utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sempre sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tale contributo è riconosciuto per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.



L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, destina, inoltre, i restanti 15 milioni di euro al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi alternativamente: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale; sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, recante norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus; sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997; ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Trattasi delle medesime categorie di soggetti beneficiari dell'istituzione del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. decreto "aiuti-*bis*").

La novella di cui al comma 1, lettera b), prevede, inoltre, che anche il contributo dei restanti 15 milioni di euro sia riconosciuto sotto forma di credito di imposta per le imprese che esercitano servizi di trasporto di persone su strada resi alternativamente: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale; sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, recante norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus; sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997; ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

In particolare, tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.



Con la disposizione di cui alla lettera b) si introduce un nuovo comma 1-bis del citato articolo 14, che disciplina le modalità di utilizzo dei contributi di cui al novellato comma 1, lettere a) e b), e, in analogia con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 50 del 2022, esclude l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, è stabilito che i crediti di imposta ivi previsti non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, è consentito il cumulo dei crediti di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Si prevede infine che i predetti crediti possano essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.

Infine, al comma 1, lettera c) si sostituisce il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022 (che prevedeva genericamente la definizione delle modalità di riconoscimento dei contributi mediante l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) al fine di prevedere che le disposizioni del medesimo articolo 14 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

In ragione delle modifiche apportate al comma 1, il comma 2 prevede, ai fini del coordinamento tra le disposizioni, l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 18



novembre 2022, n. 176, che, in relazione ai contributi di cui al citato articolo 14, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, reca una precisazione in merito alla categoria dei beneficiari dei medesimi contributi, nonché un rinvio al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Tali previsioni sono abrogate, in quanto ricomprese nella modifica apportata all'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022 dal comma 1.

Il comma 3 modifica l'articolo 1, commi 503 e 504, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

L'articolo 1, comma 503, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di riconoscere un contributo, per mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del costo del carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, agli esercenti attività di autotrasporto merci. Più nel dettaglio, è stabilito che tali risorse siano destinate alle imprese:

- aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
- esercenti le attività di trasporto previste all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1995, ossia attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Al comma 3, lettera a) dell'articolo in esame si prevede, in analogia con le modifiche introdotte dalla norma in esame all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 503 della legge n. 197 del 2022 siano assegnate al settore dell'autotrasporto sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Anche in tal caso, si inserisce un rinvio alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e si precisa che all'attuazione delle presenti disposizioni provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si prevede, altresì, che il credito d'imposta di cui al comma 503 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



Si esclude, tuttavia, l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, è stabilito che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, è consentito il cumulo del credito d'imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Infine, al comma 3, lettera b) si modifica l'articolo 1, comma 504 della legge n. 197 del 2022 al fine di prevedere che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca, oltre alle modalità e ai termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503, anche le procedure di concessione del contributo, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

L'articolo 34 limitandosi a modificare le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, nonché di quelli di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - prevedendo che siano assegnate *sub specie* di credito di imposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente - non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 35**

L'Autorità di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011, *“gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia*



*concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste*” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Il contributo è fissato annualmente dall'Autorità – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.

Nelle annualità 2021 e 2022 è stato disposto l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, al fine di sostenere il settore, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel 2021 e al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022, con apposita previsione stabilita da due specifiche disposizioni di legge: l'articolo 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, relativamente all'esercizio 2021 e l'articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, relativamente all'esercizio 2022. Con la previsione in esame, si dispone l'esonero del contributo, relativamente all'esercizio relativo all'anno 2023, autorizzando la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le occorrenti disponibilità.

La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai contributi applicabili nel corso degli anni 2021 e 2022, in relazione ai quali l'Autorità di regolazione dei trasporti ha previsto un introito pari a 1,4 milioni di euro, derivante dall'esazione del contributo da parte di circa 3.114 imprese dell'autotrasporto, previsione ancora attuale.

### **Articolo 36**

L'art. 1, comma 5, del DL 30 dicembre 1997, n. 457 stabilisce che limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, continentale e insulare, anche



a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.

Con la norma in parola si prevede una deroga temporanea all'obbligo di avere solo marittimi europei, per un massimo di tre mesi, al fine di consentire alle imprese di rimanere nel registro internazionale e allo stesso tempo di garantire l'operatività dei servizi eserciti.

In particolare la disposizione, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, prevede che si possa derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

Al riguardo si rappresenta che le compagnie di navigazione che esercitano i servizi di cabotaggio, stanno incontrando nelle ultime settimane, a fronte dell'esigenza di rafforzare i collegamenti e i servizi per l'aumento di traffico coincidente con la stagione estiva, enormi difficoltà per il reperimento di personale marittimo italiano e comunitario.

Tale situazione rischia di determinare per le imprese l'impossibilità di rispettare le tabelle minime di armamento e quindi l'operatività delle navi potrebbe essere minata.

Qualora le navi vengano fermate una moltitudine di passeggeri, che peraltro hanno regolarmente pagato il biglietto, resteranno a terra e quindi i disagi ed i disservizi per i cittadini potrebbero essere elevatissimi.

Di seguito una scheda che riassume la situazione e che indica il fabbisogno minimo dei marittimi per quanto riguarda i soli servizi di cabotaggio.

La mancanza di lavoratori marittimi italiani disponibili all'imbarco rispetto ai fabbisogni delle imprese è stimata pari a oltre 1.100 unità.



Distribuzione del fabbisogno di marittimi, distinto per qualifiche professionali:

FIGURE PROFESSIONALI MANCANTI	NUMERO MARITTIMI ITA e/o UE
Sezione di coperta	102
Ufficiali di coperta	44
Marinai	58
Sezione di macchina	478
Ufficiali di macchina	68
Operai motoristi, meccanici e ottonai	140
Marittimi abilitati di macchina	115
Elettricisti	155
Sezione di cucina	149
Cuochi equipaggio	119
Piccoli di cucina	30
Sezione di camera	378
Camerieri	95
Garzoni e piccoli di camera	283
TOTALE	1.107

Buona parte delle figure professionali sopra elencate (ved. Sezione camera) risultano quanto mai essenziali al fine di poter garantire la corretta igienizzazione dei locali e cabine presenti a bordo e le relative condizioni di salute e sicurezza; dai dati inviati dalle Associazioni risulta però ben più critica la situazione relativa alle sezioni di coperta e di macchina nella quali la carenza sarebbe prevalente (oltre il 50%) rispetto alle altre sezioni di bordo.

In base all'art. 119 del Codice della Navigazione recante "requisiti per l'iscrizione nella matricola della gente di mare" possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Dall'analisi del più recente Report statistico predisposto dall'EMSA (pubblicato il 1° luglio 2022 e relativo ai dati riferiti all'anno 2020 dei marittimi impiegati a bordo delle navi battenti bandiera EU), emerge che:



- l'Italia è il 5° Paese comunitario per numero di Ufficiali certificati (14.271 comandanti e ufficiali di coperta e di macchina, di cui oltre il 30% ha un'età superiore ai 50 anni mentre solo circa il 20% ha un'età inferiore ai 30 anni),
- dei 14.271 ufficiali, ci sono 8.501 comandanti ed ufficiali di coperta, di cui circa il 55% certificati per navi di stazza superiore a 3.000 GT, ed il restante numero per ufficiali di macchina,
- l'Italia è il 4° Paese comunitario per numero di marittimi abilitati (7.092 tra sezioni di coperta e di macchina).

Naturalmente non può non tenersi conto ai fini della rilevanza dei dati che l'Italia è un paese con oltre 8.000 km di costa e che circa il 10% della popolazione vive sulle isole.

La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso anche che per i marittimi imbarcati non comunitari non si dà luogo ad alcuno sgravio.

#### **Articolo 37**

La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 38**

La disposizione, ancorché intervenga a modificare l'articolo 11 della legge n. 167 del 2017, non incide sulle risorse finanziarie già stanziata né sul meccanismo di cofinanziamento delineato. Pertanto, la disciplina normativa prevista trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie stanziata e allo stato disponibili.

Si precisa che le risorse finanziarie di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 167 del 2017 sono state iscritte sul capitolo di spesa n. 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Ai sensi della legge n. 196 del 2009, risultano disponibili solo le somme residue versate nel conto dei residui degli esercizi 2020, 2021 e 2022, nonché le somme iscritte in conto competenza a decorrere dall'esercizio 2023.



**Articolo 39**

La disposizione, al comma 1, in via eccezionale, aumenta la percentuale di esonero stabilita dall'articolo 1, comma 281 della legge n. 197/2022 di 4 punti percentuali dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati in relazione ai predetti periodi di paga limitatamente a tale aumento di 4 punti percentuali, per un esonero complessivo, per tale periodo di paga, pari a 6 punti percentuali fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro e fermo restando l'incremento di un ulteriore punto percentuale già stabilito dal predetto comma 281 (per un esonero complessivo di sette punti percentuali per il predetto periodo) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili. Ciò premesso, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all'art. 1, comma 281 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) tenuto anche conto degli andamenti occupazionali e retributivi nel frattempo registrati.

Dalla disposizione derivano, pertanto, gli effetti finanziari sottoindicati determinati.

	(valori in mln di euro)								
	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Minori entrate contributive				-4.064,0	-992,0	0,0	-4.876,0	-180,0	0,0
Maggiore spesa	4.064,0	992,0	0,0						
Effetto fiscale indotto	1.156,0	232,0	0,0	1.156,0	232,0	0,0	1.388,0	0,0	0,0
Effetto sul saldo complessivo	-2.908,0	-760,0	0,0	-2.908,0	-760,0	0,0	-3.488,0	-180,0	0,0

La disposizione, al comma 2, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44



**Articolo 40**

La proposta normativa dispone per i soli lavoratori dipendenti con figli, l'innalzamento per il 2023 ad euro 3.000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

La legislazione vigente prevede per il 2023, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, ultimo anno disponibile, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258 e 3.000 euro e per i soli lavoratori dipendenti con figli sia di circa 316 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare viene incrementato del 50 per cento per un totale di 474 milioni di euro.

Considerando, sempre in un'ottica prudenziale, un'aliquota marginale media del 30 per cento (più elevata rispetto a quella dei lavoratori dipendenti stimata in circa il 26 per cento), si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -142,2 milioni di euro e di -8,3 e -3,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2023, si stima il seguente andamento finanziario:

	2023	2024	2025	2026
<b>IRPEF</b>	-142,2	0,0	0,0	0,0
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-8,3	0,0	0,0
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-4,1	0,9	0,0
<b>Totale</b>	<b>-142,2</b>	<b>-12,4</b>	<b>0,9</b>	0,0

*in milioni di euro*

**Articolo 41**

La disposizione prevede l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per 4.064 milioni di euro per l'anno 2024.



Ai relativi oneri, pari a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

#### **Articolo 42**

La disposizione prevede, con decorrenza dall'anno 2023, il finanziamento del Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023.

#### **Articolo 43**

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 44**

**Comma 1.** La disposizione determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

**Comma 2.** La proposta normativa prevede un aumento dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita dall'attuale 0,50 per cento allo 0,60 per cento limitatamente al 2023.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 per l'anno di riscossione 2022, rilevando un gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,45, di circa 2.970 milioni di euro.

In sede di relazione tecnica alla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha introdotto a regime l'incremento dell'imposta dallo 0,45 allo 0,50%, l'impatto sul gettito fu stimato utilizzando il dato F24 ma riducendone l'effetto da 330 a 110 milioni di euro, per tenere conto del meccanismo



automatico di “cap”, introdotto dalla Legge di stabilità 2013 (n. 228/2012), al fine di limitare il pagamento dell’imposta nel caso in cui il credito d’imposta non ancora recuperato ecceda una data percentuale delle riserve matematiche iscritte nel bilancio d’esercizio. L’applicazione di tale meccanismo, non avendo a disposizione dati dei singoli contribuenti, è stata rilevata dall’analisi dell’andamento delle riserve dal 2017 al 2021, incrementate del 24%, incremento notevolmente superiore all’aumento dell’imposta versata per il medesimo periodo pari all’8%.

In coerenza con la metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2023, l’incremento dallo 0,50% allo 0,60%, stimato in circa 660 milioni di euro ( $2970 / 0,45 \times (0,60 - 0,50)$ ), mantenendo la medesima riduzione di due terzi, produrrebbe un recupero di gettito nel 2023 stimato in circa 220 milioni di euro.

**Comma 3.** La disposizione prevede che il fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sia incrementato di 545 milioni di euro per l’anno 2023 in relazione alla rimodulazione effettuata mediante il decremento delle risorse stanziato sul medesimo fondo per l’anno 2024 di cui al successivo comma 4 lettera b).

**Comma 4.** Prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.715,5 milioni di euro per l’anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l’anno 2024, 317 milioni di euro per l’anno 2025, 330 milioni di euro per l’anno 2026, 347 milioni di euro per l’anno 2027, 363 milioni di euro per l’anno 2028, 390 milioni di euro per l’anno 2029, 411 milioni di euro per l’anno 2030, 431 milioni di euro per l’anno 2031, 450 milioni di euro per l’anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.747,5 milioni di euro per l’anno 2023, 319 milioni di euro per l’anno 2025, 340 milioni di euro per l’anno 2026, 366 milioni di euro per l’anno 2027, 386 milioni di euro per l’anno 2028, 410 milioni di euro per l’anno 2029, 435 milioni di euro per l’anno 2030, 457 milioni di euro per l’anno 2031, 480 milioni di euro per l’anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, provvedendo:

- a) quanto a 220 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
- b) quanto a 551,4 milioni di euro per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che presenta le necessarie disponibilità;
- c) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,



convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che presenta le necessarie disponibilità;

d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che presenta le necessarie disponibilità;

f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

**Comma 5.** Dispone modifica dell'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 in conseguenza del ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

**Comma 6.** Dispone la modifica del limite di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che le parole «105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025» siano sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025», in conseguenza del ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

**Comma 7.** Dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, del decreto-legge 11/01/2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.


**Comma 8.** La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,



può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

04/05/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (in milioni di euro)																	
articolo	comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto		
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
3		Assegno di inclusione destinato ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o minorenni o con almeno sessant'anni di età (include franchigia per redditi da lavoro dipendente fino a 3.000 euro)	s	c		5.527,3	5.684,5	5.562,2	5.562,2		5.527,3	5.684,5	5.562,2		5.527,3	5.684,5	5.562,2
10	1-3	Assegno di inclusione (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)	s	c		78,3	140,8	145,6									
10	1-3	Assegno di inclusione (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)	e	co							-78,3	-140,8	-143,6		-78,3	-140,8	-143,6
10	1-3	Assegno di inclusione (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) - effetti fiscali	e	t			29,9	41,5				29,9	41,5			29,9	41,5
10	4	Contributo riconosciuto alle agenzie per il lavoro (D.Lgs. 276/2003) per ogni percettore dell'Assegno di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva	s	c		4,7	4,9	4,9			4,7	4,9	4,9		4,7	4,9	4,9
10	5	Contributo riconosciuto agli enti di cui all'art. 6, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 276/2003 e agli enti del terzo settore per ogni percettore dell'Assegno di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva	s	c			4,0	4,2				4,0	4,2			4,0	4,2
10	6	Incentivo legato all'autoimprenditorialità	s	c		0,9	0,9	0,9			0,9	0,9	0,9		0,9	0,9	0,9
13	1	Supporto per la formazione e il lavoro (beneficio riconosciuto alle persone tra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con ISEE non superiore a euro 6.000 annui).	s	c	122,5	1.354,1	1.195,1	935,6	122,5	122,5	1.354,1	1.195,1	935,6	122,5	1.354,1	1.195,1	935,6
12	10	Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)	s	c		100,7	104,2	44,6									
12	10	Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)	e	co							-100,7	-104,2	-44,6		-100,7	-104,2	-44,6
12	10	Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) - effetti fiscali	e	t			38,5	24,0				38,5	24,0			38,5	24,0
12	10	Contributo riconosciuto alle agenzie per il lavoro (D.Lgs. 276/2003) per ogni percettore del Supporto per la formazione e il lavoro assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva	s	c		6,1	1,5	1,5			6,1	1,5	1,5		6,1	1,5	1,5
13	14, lett. a)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, c. 1, del DL 4/2019 (Reddito di Cittadinanza)	s	c	-122,5						-122,5				-122,5		
13	14, lett. b)	Riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, c. 321, L. 197/2022	s	c		-7.076,1	-7.067,7	-6.632,0			-7.076,1	-7.067,7	-6.632,0	0,0	-7.076,1	-7.067,7	-6.632,0
17	1	Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative	s	c	10,0	2,0	2,0	2,0	10,0	10,0	2,0	2,0	2,0	10,0	2,0	2,0	2,0
17	3	Riduzione Tabella A - MLPS	s	c	-10,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-10,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0	-2,0	-2,0
18	1-2	Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore	s	c	17,3	30,4	5,0	5,0	17,3	17,3	30,4	5,0	5,0	17,3	30,4	5,0	5,0
22	1-2	Magiorazione dell'Assegno Unico e Universale per i minori appartenenti a nuclei con un solo genitore lavoratore, ove l'altro risulti deceduto	s	c	6,6	11,5	11,9	12,3	6,6	6,6	11,5	11,9	12,3	6,6	11,5	11,9	12,3
22	3	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 203 della L. 232/2016- istituzione fondo per il riconoscimento di un contributo a enti del Terzo settore e altri soggetti per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1 agosto 2022 e il 31 dicembre 2023	s	c	-6,6	-11,5	-11,9	-12,3	-6,6	-6,6	-11,5	-11,9	-12,3	-6,6	-11,5	-11,9	-12,3
28	1		s	c	7,0				7,0	7,0				7,0			



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo	comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto				
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
28	1	Riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate di cui all'art. 104, c. 3, del DL 34/2020-Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità	e	ext	7,0										
28	4	Riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del DL 154/2008	s	k					-7,0						-7,0
32	1	Rifinanziamento Centri Assistenza Fiscale	s	c	30,0				30,0						30,0
32	3	Utilizzo del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi perenti (di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009) - MILPS	s	c	-30,0				-30,0						-30,0
33	1	Potenziamento capacità produttiva Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico	s	k	5,5	9,0			5,5	9,0					5,5
33	2	Riduzione Tab B - DIFESA	s	k	-5,5	-9,0			-5,5	-9,0					-5,5
35	1	Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi	e	ext					-1,4						-1,4
35	1	Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi	s	c	1,4										
35	1	Utilizzo del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi perenti (di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009) - MIT	s	c	-1,4				-1,4						-1,4
39	1	Incremento, per i periodi di paga dal 1° luglio al 30 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori, fino a 6 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero ulteriori 1 punto percentuale (con limite retribuzione imponibile di 1.923 euro/mese)	e	co					-4.064,0	-992,0					-4.876,0
39	1	Incremento, per i periodi di paga dal 1° luglio al 30 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori, fino a 6 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero ulteriore 1 punto percentuale (con limite retribuzione imponibile di 1.923 euro/mese) - effetti fiscali	s	c	4.064,0	992,0									
39	1	Incremento, per i periodi di paga dal 1° luglio al 30 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori, fino a 6 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero ulteriore 1 punto percentuale (con limite retribuzione imponibile di 1.923 euro/mese)	e	t	1.156,0	232,0			1.156,0	232,0					1.388,0
40	1	Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - IRPEF	e	t	-142,2				-142,2						-142,2
40	1	Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - Addizionale regionale	s	c		8,3									
40	1	Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - Addizionale regionale	e	t						-8,3					-8,3
40	1	Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - Addizionale comunale	s	c		4,1	-0,9								





## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023.*

### **Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante « Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali »;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante « Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante « Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE »;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante « Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante « Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante « Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni », convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 », e in particolare l'articolo 1, commi 318 e 321;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l'azione di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato;

Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per lo sport e i giovani, del turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

## CAPO I

## NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

## Articolo 1.

*(Assegno di inclusione)*

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

## Articolo 2.

*(Beneficiari)*

1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1, devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello *status* di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono dettratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minore successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente in-

crementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

*c)* con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

*d)* per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

*a)* di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

*b)* di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

*c)* di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

- d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.

6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuano a risiedere nella medesima abitazione.

7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano:

- a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
- b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;

d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolu-

menti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

### Articolo 3.

#### *(Beneficio economico)*

1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 2).

2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

3. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

4. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

5. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'As-

segno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali la prestazione decade.

6. L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati

è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.

10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte di INPS.

11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

#### Articolo 4.

##### *(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)*

1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l'impiego. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

6. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.

7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare, sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato « Carta di inclusione ». In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'e-

rogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiore del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

#### Articolo 5.

##### *(Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL)*

1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL, realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1.

2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS, l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

4. Per la realizzazione delle finalità indicate ai commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

« *d-ter*): Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro. ».

5. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 6.

### *(Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)*

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso una *equipe* multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL),

di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.

4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5.

5. I componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:

a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;

b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;

c) i componenti affetti da patologie oncologiche;

d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come indicati nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle *equipe* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.

8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del

decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, è destinata una quota residua del predetto Fondo, definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Per le finalità di cui al comma 9, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9 e sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite, altresì, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse trasferite.

11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « n. 285, » sono inserite le seguenti: « nonché, a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ».

12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

## Articolo 7.

### (Controlli)

1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di seguito INL e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma

analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l'INPS e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

4. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

5. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 8.

##### *(Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle

previsioni dell'articolo 445, comma 1-*bis*, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:

a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;

b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato;

d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;

e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.

7. Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. »

8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.

9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

13. All'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro ».

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

16. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

18. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

20. Per le finalità di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 9.

*(Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione)*

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;

c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

## Articolo 10.

*(Incentivi)*

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'as-

sunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lettera *p*) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera *p*) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera *b*) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

#### Articolo 11.

##### *(Coordinamento, monitoraggio e valutazione)*

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predisporre, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

3. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui

all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-*bis* del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si intende riferita all'Assegno di inclusione.

5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

## Articolo 12.

### *(Supporto per la formazione e il lavoro)*

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure di Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività.

2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4,

e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera *b*), numero 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.

5. Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

7. In caso di partecipazione ai programmi formativi di cui al comma 6, e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per

un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS.

8. L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 è sospeso.

9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.

12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni e le province Autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto di Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della NASPI e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo.

14. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### Articolo 13.

#### *(Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)*

1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1 gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione degli articoli 4, comma 15-*quater*, 6, comma 2, commi da 6-*bis* a 6-*quinquies* e comma 8-*bis*, 7-*bis*, 9-*bis*, 10, comma 1-*bis*, 11, 11-*bis*, 12, commi da 3 a 3-*quater* e 8 e 13, comma 1-*ter* ».

5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente:

« 313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo

non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, i servizi sociali comunicano all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 ».

6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

« 314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023 ».

7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. L'attuazione del presente comma non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 5.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 5.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 5.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 6.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 6.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 5.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 5.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 5.957 milioni di euro per l'anno 2031, 6.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'auto-

rizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.

13. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 6.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.487,4

milioni di euro per l'anno 2027, 6.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.632,0 milioni di euro per l'anno 2026, 6.454,0 milioni di euro per l'anno 2027, 6.495,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.557,2 milioni di euro per l'anno 2029, 6.611,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.678,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.748,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.819,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva » di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.

15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## CAPO II

### INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI

#### Articolo 14.

*(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: « presente decreto legislativo. » sono sostituite dalle seguenti: « presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28; »;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: « titolo III » sono aggiunte le seguenti: « , nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV »;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; »;

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

« n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato. »;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. »;

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. »;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. »;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. »;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e dell'articolo 73, comma 4-bis ».

## Articolo 15.

*(Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva)*

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 16.

*(Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

## Articolo 17.

*(Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)*

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche

privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno *una tantum* corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

« 784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione.

784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione. ».

5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: « percorsi di alternanza » sono aggiunte le seguenti: « , alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » »;

b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:

« 41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata « Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento », assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. »

#### Articolo 18.

*(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore)*

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

### CAPO III

## ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI LAVORO

### Articolo 19.

#### *(Fondo nuove competenze)*

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo

Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi per le politiche attive e l'occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

#### Articolo 20.

*(Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)*

1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

#### Articolo 21.

*(Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)*

1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, è inserito il seguente :

« Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari,

connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione ».

#### Articolo 22.

##### *(Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale)*

1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è aggiunto in fine il seguente periodo: « La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno. ».

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

#### Articolo 23.

##### *(Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali)*

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: « da euro 10.000 a euro 50.000 » sono sostituite dalle parole: « da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso ».

2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

## Articolo 24.

*(Disciplina del contratto di lavoro a termine)*

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le lettere *a)*, *b)*, *b-bis)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

*b)* in assenza delle previsioni di cui alla lettera *a)*, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

*b-bis)* in sostituzione di altri lavoratori. »;

*b)* il comma 1.1. è abrogato;

*c)* dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. ».

## Articolo 25.

*(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015)*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma *1-ter*, è inserito il seguente:

« *1-quater:* Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma *5-bis*, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavo-

ratori ammessi alle misure di cui al comma 5-*bis*, previsti nell'originario contratto di espansione. ».

#### Articolo 26.

*(Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Le informazioni di cui al comma 1, lettere *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) e *r*), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. ».

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito *web*, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro ».

2. All'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale ».

#### Articolo 27.

*(Incentivi all'occupazione giovanile)*

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giu-

gno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («*NEET*»);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «*NEET*» assunto.

3. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5 per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è ricono-

sciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per 80 milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa.

6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 162 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

#### Articolo 28.

##### *(Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità)*

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di transmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate

nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.

3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.

4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### Articolo 29.

##### *(Estensione della clausola di salvezza)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda » sono aggiunte le seguenti: « , salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) ».

#### Articolo 30.

##### *(Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione)*

1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicem-

bre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

#### Articolo 31.

##### *(Completamento dell'attività liquidatoria Alitalia)*

1. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salvi gli effetti del comma 6 del presente articolo, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

#### Articolo 32.

##### *(Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale)*

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonché all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### Articolo 33.

*(Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico)*

1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonché incrementare le competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.”

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 34.

*(Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « da destinare » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

« da destinarsi:

a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti, possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei

servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023. »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e *1-bis*, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. ».

2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 503 è sostituito dai seguenti:

« 503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi

sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

« 503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

b) al comma 504, dopo le parole: “al comma 503” sono aggiunte le seguenti: « con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli ».

### Articolo 35.

*(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Automotività di regolazione dei trasporti)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'ar-

articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### Articolo 36.

##### *(Disposizioni in materia di lavoro marittimo)*

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

#### Articolo 37.

##### *(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)*

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « 10.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « , elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento »;

*b*) al comma 14, lettera *a*), dopo le parole: « a tempo indeterminato » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato ».

## Articolo 38.

*(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)*

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti. ».

*b)* dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968.

*2-ter.* Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati. ».

2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## CAPO IV

## MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

## Articolo 39.

*(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)*

1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e

i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.

#### Articolo 40.

##### *(Misure fiscali per il welfare aziendale)*

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

## Articolo 41.

*(Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale)*

1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.

## Articolo 42.

*(Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori)*

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:

a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;

b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

## Articolo 43.

*(Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi)*

1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché i gettoni di presenza

erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 471 ».

2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui all'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:

a) contenere i costi di gestione;

b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle *performance* aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;

c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 44.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *b-bis*) per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento; »;

b) dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, allo 0,50 per cento. ».

3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.747,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;

b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

6. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti « 108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025 ».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, del decreto-legge 11/01/2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

#### Articolo 45.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

ROCCELLA, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

LOCATELLI, *Ministro per le disabilità*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO.

Allegato 1  
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	209.400	143.000	116.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	520.220	456.468	435.554
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	264.400	185.000	152.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	575.231	498.468	471.554
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

€ 8,40